Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 69 del 15 marzo 1973

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 15 marzo 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1973.

Formazione di graduatorie permanenti per l'immissione di insegnanti nei ruoli delle scuole di istruzione secondaria, artistica e professionale ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1973.

Formazione di graduatorie permanenti per l'immissione di insegnanti nei ruoli delle scuole di istruzione secondaria, artistica e professionale ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1074, recante norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 24 marzo 1972, che, in esecuzione dell'art. 1, commi settimo e ottavo, della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1074, determina le classi di abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, le classi dei concorsi a cattedre nei medesimi istituti e scuole e le classi dei concorsi a posti di insegnante tecnico-pratico negli istituti tecnici e professionali, di insegnante di arte applicata negli istituti d'arte e di assistente nei licei artistici;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 23 dicembre 1972 recante modifiche e integrazioni del citato decreto ministeriale 2 marzo 1972;

Decreta:

TITOLO I

PERSONALE INSEGNANTE

Art. 1.

Ai fini dell'immissione in ruolo degli insegnanti contemplati nei successivi articoli 2 e 3 sono formate graduatorie nazionali permanenti per le seguenti classi di concorso determinate dalla tabella *B* del decreto ministeriale 2 marzo 1972, modificata con decreto ministeriale 9 dicembre 1972:

I. — Aerotecnica e costruzioni aeronautiche.
II. — Applicazioni tecniche femminili.
III. — Applicazioni tecniche maschili.
IV. — Arte mineraria.
IX. — Chimica.
X. — Chimica e industrie agrarie.
XI. — Chimica industriale.
XIII. — Costruzioni navali e teoria della nave.
XIV. — Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico.
XVI. — Dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina.
XVII. — Discipline e tecniche commerciali e aziendali.
XIX. — Discipline giuridiche ed economiche.
XXII. — Disegno e storia dell'arte.
XXIII. — Disegno tecnico.
XXIV. — Disegno tecnico e artistico.
XXV. — Economia delle comunità.
XXVII. — Educazione artistica.
XXVIII. — Educazione fisica.
XXIX. — Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
XXX. — Educazione musicale nella scuola media.
XXXI. — Elettronica.
XXXII. — Elettrotecnica.
XXXIII. — Fisica.
XXXIV. — Geografia.
XXXVIII. — Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche.
XL. — Italiano, latino, storia ed educazione civica e geografia nella scuola media.
XLIII. — Lingua e letteratura straniera: francese;
XLIII. — Lingua e letteratura straniera: inglese;
XLIII. — Lingua e letteratura straniera: tedesco;
XLIII. — Lingua e letteratura straniera: spagnolo.
XLVI. — Lingua straniera: francese;
XLVI. — Lingua straniera: inglese;
XLVI. — Lingua straniera: tedesco;
XLVI. — Lingua straniera: spagnolo.
XLVII. — Matematica.
XLIX. — Matematica e fisica.
L. — Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali.
LI. — Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado.
LII. — Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale.
LIII. — Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico.
LX. — Meccanica, macchine e disegno.
LXX. — Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali.
LXXIV. — Scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale.
LXXV. — Scienze naturali, chimica e geografia.
LXXVI. — Scienze umane.
LXXVII. — Scienze umane e storia.
LXXIX. — Stenografia.
LXXX. — Stenografia, dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina.
LXXXIII. — Storia dell'arte.
LXXXVIII. — Tecnologia meccanica.
XC. — Tecnologia tessile.
XCIII. — Topografia e disegno topografico.
XCIV. — Zootecnica.

Le predette graduatorie potranno essere utilizzate per la nomina in ruolo degli insegnanti che vi risulteranno iscritti solo dopo l'esaurimento delle graduatorie compilate, in relazione alle classi di concorso del precedente ordinamento dichiarate corrispondenti, e come tali indicate per ciascuna classe di concorso nella tabella *B* del decreto ministeriale 2 marzo 1972 modificata con decreto ministeriale 9 dicembre 1972, ai sensi delle seguenti disposizioni:

1) leggi 28 luglio 1961, n. 831 e 2 aprile 1968, n. 468 per le scuole secondarie di secondo grado;

2) leggi 25 luglio 1966, n. 603, 20 marzo 1968, n. 327 e 7 ottobre 1969, n. 748 per la scuola media;

3) leggi 28 luglio 1961, n. 831, 29 marzo 1965, n. 336 e 28 marzo 1968, n. 359 per gli istituti di istruzione artistica.

Art. 2.

Possono chiedere l'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti di cui al precedente articolo, limitatamente alla classe o alle classi di concorso per le quali siano forniti di titolo di abilitazione valido:

1) coloro che al 2 gennaio 1972, data dell'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, avessero

prestato, dopo il conseguimento del prescritto titolo di studio, servizio di insegnamento non di ruolo negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria, artistica e professionale per almeno due anni con qualifica non inferiore a « buono »;

2) gli insegnanti elementari e gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo da almeno due anni alla data del 2 gennaio 1972, che siano forniti del titolo di studio prescritto per la cattedra richiesta;

3) gli insegnanti di ruolo delle scuole secondarie che alla data del 2 gennaio 1972 avessero prestato, dopo il conseguimento del prescritto titolo di studio, servizio di insegnamento di ruolo o non di ruolo negli istituti statali di istruzione secondaria, artistica e professionale per almeno due anni con qualifica non inferiore a « buono »;

4) i vice rettori aggiunti dei Convitti nazionali;

5) le maestre istitutrici laureate di ruolo degli Educandati femminili.

Per l'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti sono utili i titoli di abilitazione del precedente ordinamento dichiarati validi per l'ammissione ai concorsi dalla tabella *B* - colonna n. 4 - del decreto ministeriale 2 marzo 1972 che viene riprodotta in allegato al presente decreto con le integrazioni e modifiche di cui al decreto ministeriale 9 dicembre 1972 (allegato *A*).

Per l'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti relative alle classi di concorso XL - italiano, latino, storia e educazione civica e geografia nella scuola media - e XLVI - lingua straniera, sono altresì valide le lauree abilitanti rilasciate ai sensi del decreto ministeriale 25 luglio 1970 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 31 agosto 1970.

Art. 3.

Limitatamente alle classi di concorso che danno adito alle cattedre costituite dagli insegnamenti impartiti, possono chiedere l'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti gli insegnanti che, trovandosi in una delle condizioni di cui al primo comma del precedente articolo, risultino in servizio negli istituti professionali alla data del 2 marzo 1972 e siano forniti di titolo di abilitazione che, pur non risultando compreso nella colonna n. 4 della tabella *B* annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972, sia stato dichiarato valido ai fini dell'insegnamento negli istituti professionali o dalle tabelle di corrispondenza annesse alle ordinanze ministeriali emanate in applicazione dell'art. 13 della legge 13 giugno 1969, n. 282 per il conferimento degli incarichi negli istituti suddetti, o dai consigli di amministrazione degli istituti stessi ai sensi dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

Gli insegnanti di cui al precedente comma devono comprovare il loro diritto all'inclusione in graduatoria, oltrechè con i documenti indicati nel successivo art. 21 e nell'allegato *D*, anche con apposite dichiarazioni in carta legale, rilasciate dai presidi degli istituti professionali dove hanno prestato servizio, attestanti che il titolo di abilitazione posseduto era ritenuto valido per l'insegnamento negli istituti stessi. Le dichiarazioni, per gli anni precedenti il 1969-70, devono riportare anche gli estremi della delibera del consiglio di amministrazione che ritenne valido il titolo di abilitazione posseduto dall'aspirante.

Gli insegnanti di cui al presente articolo potranno, a seguito dell'immissione in ruolo, essere assegnati a svolgere l'insegnamento soltanto negli istituti professionali.

TITOLO II

INSEGNANTI TECNICO-PRATICI DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI - INSEGNANTI DI ARTE APPLICATA DEGLI ISTITUTI STATALI DI ARTE - ASSISTENTI DEI LICEI ARTISTICI.

Art. 4.

Ai fini dell'immissione in ruolo del personale contemplate nei successivi articoli sono formate graduatorie nazionali permanenti per le classi di concorso determinate dalle tabelle *C* - insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici e professionali, *D* - insegnanti d'arte applicata degli istituti d'arte, ed *E* - assistenti dei licei artistici, del decreto ministeriale 2 marzo 1972, che vengono riprodotte in allegato al presente decreto con le integrazioni e modifiche di cui al decreto ministeriale 9 dicembre 1972 (allegato *B*).

Tali graduatorie potranno essere utilizzate per la nomina in ruolo degli aspiranti che vi risulteranno iscritti solo dopo l'esaurimento delle analoghe graduatorie compilate per posti di corrispondente indirizzo o specializzazione ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni e integrazioni, della legge 2 aprile 1968, n. 468, della legge 29 marzo 1965, n. 336 e della legge 28 marzo 1968, n. 359.

Art. 5.

Possono chiedere l'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti di cui al precedente articolo, limitatamente alla tabella relativa alla categoria di appartenenza ed alla classe o alle classi di concorso per le quali siano in possesso di titolo di studio valido:

a) gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici e degli istituti professionali, compresi quelli dipendenti dallo Stato degli istituti tecnici commerciali e per geometri;

b) gli insegnanti di arte applicata degli istituti d'arte;

c) gli assistenti dei licei artistici.

Detto personale deve risultare in servizio con nomina a tempo indeterminato nei rispettivi istituti al 2 gennaio 1972, data dell'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, e deve aver compiuto alla medesima data due anni di servizio nelle scuole statali con qualifica non inferiore a « buono ».

Per l'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti sono validi, in relazione a ciascuna tabella ed a ciascuna classe di concorso, i titoli di studio elencati nella colonna n. 3 delle tabelle *C*, *D* ed *E* del decreto ministeriale 2 marzo 1972, modificate e integrate dal decreto ministeriale 9 dicembre 1972, o, limitatamente ai posti di cui alla tabella *C*, i titoli riconosciuti validi per la partecipazione ai normali concorsi previo parere della sezione seconda del Consiglio superiore della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277.

Art. 6.

Possono parimenti chiedere l'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti di cui all'art. 5, anche se sprovvisti di titolo di studio valido, gli insegnanti tecnico-pratici, gli insegnanti di arte applicata e gli assistenti, in servizio al 2 gennaio 1972 rispettivamente negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici, che abbiano prestato servizio presso scuole statali per non meno di cinque anni con qualifica non inferiore a « buono » e che siano forniti, nei soli casi in cui ne sia previsto il rilascio, della dichiarazione di equipollenza dei titoli posseduti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, ratificato con legge 11 dicembre 1952, n. 2528.

TITOLO III

INSEGNANTI DELLE SCUOLE SECONDARIE CON LINGUA DI INSEGNAMENTO DIVERSA DA QUELLA ITALIANA.

a) *Scuole con lingua di insegnamento tedesca.*

Art. 7.

Per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli degli istituti e scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento tedesca sono formate, a cura del provveditore agli studi di Bolzano, graduatorie provinciali permanenti relative alle classi di concorso determinate dalla tabella *B* del decreto ministeriale 2 marzo 1972, modificata e integrata dal decreto ministeriale 9 dicembre 1972, eccettuate le classi XL, LI, LII, LIII e LXXIX, alle quali corrispondono per le scuole in lingua tedesca, rispettivamente le classi XCII, LVII, LVIII, LIX e LXXXII, ed eccettuate le classi XLI, XLIV, LIV, LV, LVI, LXXVIII e LXXXI che riguardano le scuole con lingua di insegnamento slovena.

Per l'immissione in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata in servizio rispettivamente negli istituti tecnici e professionali e negli istituti d'arte con lingua di insegnamento tedesca sono parimenti formate, a cura del provveditore agli studi di Bolzano, graduatorie provinciali permanenti relative alle classi di concorso determinate dalle tabelle *C* e *D* del decreto ministeriale 2 marzo 1972, modificate ed integrate dal decreto ministeriale 9 dicembre 1972.

Art. 8.

Possono chiedere l'inclusione nelle graduatorie provinciali permanenti di cui al primo comma del precedente articolo, limitatamente alla classe o alle classi di concorso per le quali siano forniti di titolo di abilitazione valido, gli insegnanti di lingua materna tedesca che si trovino, quanto al servizio, in una delle condizioni indicate nell'art. 2, primo comma, del presente decreto.

Il servizio deve risultare prestato in scuole statali con lingua di insegnamento tedesca.

Per le classi di concorso XLII (italiano), XLV (lingua e lettere italiane), LVII (materie letterarie), LVIII (materie letterarie e latino), LIX (materie letterarie, latino e greco), LXXXII (stenografia) e XCII (tedesco, latino, storia ed educazione civica e geografia) sono validi esclusivamente i titoli di abilitazione conseguiti ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1963, n. 2204 ed elencati, in corrispondenza di ogni classe, nella colonna n. 4 della tabella *B* del decreto ministeriale 2 marzo 1972; per le altre classi di concorso sono validi i titoli di abilitazione parimenti elencati in corrispondenza di ogni classe nella colonna n. 4 della predetta tabella *B*, purchè conseguiti o negli esami di Stato indetti ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1963, n. 2204, o, anteriormente alla data del 15 giugno 1964, negli esami di Stato indetti ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, ovvero in concorsi a cattedre ed esami di abilitazione indetti anteriormente al 1° agosto 1958, data della prima attuazione del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972.

Gli insegnanti in servizio negli istituti professionali con lingua di insegnamento tedesca alla data del 2 marzo 1972 possono fruire delle disposizioni dell'art. 3 del presente decreto qualora si trovino nelle condizioni ivi previste.

Art. 9.

Possono chiedere l'inclusione nelle graduatorie provinciali permanenti di cui al secondo comma del precedente art. 7 gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici e professionali con lingua di insegnamento tedesca e gli insegnanti di arte applicata degli istituti d'arte delle Valli ladine, in servizio con nomina a tempo indeterminato nei rispettivi istituti alla data del 2 gennaio 1972, che abbiano gli altri requisiti indicati negli articoli 5 e 6 del presente decreto.

b) *Scuole con lingua di insegnamento slovena*

Art. 10.

Per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli degli istituti e scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento slovena di Gorizia e di Trieste sono formate, a cura del provveditore agli studi di Trieste, graduatorie regionali permanenti relative alle classi di concorso determinate dalla tabella *B* del decreto ministeriale 2 marzo 1972, modificata e integrata dal decreto ministeriale 9 dicembre 1972, eccettuate le classi XL, LI, LII, LIII, alle quali corrispondono, per le scuole in lingua slovena, rispettivamente le classi LXXVIII, LIV, LV e LVI, ed eccettuate le classi XLII, XLV, LVII, LVIII, LIX, LXXXII e XCII che riguardano le scuole con lingua di insegnamento tedesca.

Per l'immissione in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici in servizio negli istituti tecnici e professionali con lingua di insegnamento slovena di Gorizia e di Trieste sono parimenti formate, a cura del provveditore agli studi di Trieste, graduatorie regionali permanenti relative alle classi di concorso determinate dalla tabella *C* del decreto ministeriale 2 marzo 1972, modificata e integrata dal decreto ministeriale 9 dicembre 1972.

Art. 11.

Possono chiedere l'inclusione nelle graduatorie regionali permanenti di cui al primo comma del precedente articolo, limitatamente alla classe o alle classi di concorso per le quali siano forniti di titolo di abilitazione

valido, gli insegnanti di lingua materna slovena che si trovino, quanto al servizio, in una delle condizioni indicate nell'art. 2, primo comma, del presente decreto.

Il servizio deve risultare prestato in scuole statali con lingua di insegnamento slovena.

Per le classi di concorso XLI (italiano), XLIV (lingua e lettere italiane), LIV (materie letterarie), LV (materie letterarie e latino), LVI (materie letterarie, latino e greco), e LXXVIII (sloveno, latino, storia ed educazione civica e geografia) sono validi esclusivamente i titoli di abilitazione didattica all'insegnamento nelle scuole secondarie in lingua slovena conseguiti nella sessione speciale indetta con ordinanza ministeriale 12 dicembre 1970; per le altre classi di concorso sono validi i titoli di abilitazione elencati in corrispondenza di ogni classe nella colonna n. 4 della tabella *B* del decreto ministeriale 2 marzo 1972, modificata e integrata dal decreto ministeriale 9 dicembre 1972, tanto se conseguiti nella predetta sessione speciale quanto se conseguiti negli esami di Stato indetti ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, ovvero in concorsi a cattedre ed esami di abilitazione indetti anteriormente al 1° agosto 1958, data della prima attuazione del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972.

Gli insegnanti in servizio negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena alla data del 2 marzo 1972 possono fruire delle disposizioni dell'art. 3 del presente decreto qualora si trovino nelle condizioni di servizio ivi previste.

Art. 12.

Possono chiedere l'inclusione nelle graduatorie regionali permanenti di cui al secondo comma del precedente art. 10 gli insegnanti tecnico-pratici in servizio con nomina a tempo indeterminato negli istituti tecnici e professionali con lingua di insegnamento slovena alla data del 2 gennaio 1972, che abbiano gli altri requisiti indicati negli articoli 5 e 6 del presente decreto.

c) *Disposizioni comuni per le scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana*

Art. 13.

Ai fini dell'immissione nei ruoli degli istituti e scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana è valido, oltre al servizio prestato dopo il conseguimento del prescritto titolo di studio, il servizio prestato dopo la data di rilascio del relativo titolo di studio estero, anche se sia avvenuta o avvenga in data posteriore la dichiarazione di equipollenza di detto titolo da parte delle competenti autorità italiane ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 14.

Le graduatorie provinciali e regionali di cui ai precedenti articoli potranno essere utilizzate per la nomina in ruolo degli aspiranti che vi risulteranno iscritti dopo l'esaurimento delle graduatorie nazionali compilate, in relazione a corrispondenti discipline e gruppi di discipline:

a) per la scuola media e per le scuole secondarie di secondo grado con lingua di insegnamento tedesca ai sensi, rispettivamente, della legge 7 ottobre 1969, n. 748 e della legge 2 aprile 1968, n. 468;

b) per la scuola media e per le scuole secondarie di secondo grado con lingua di insegnamento slovena ai sensi del decreto ministeriale 31 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 12 maggio 1971.

TITOLO IV

INSEGNANTI E INSEGNANTI TECNICO-PRATICI DELLE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA PER CIECHI E PER SORDOMUTI.

Art. 15.

Sono formate graduatorie nazionali permanenti per le cattedre di insegnamento della scuola media statale per ciechi e per le cattedre di insegnamento e per i posti di insegnante tecnico-pratico degli istituti professionali di Stato per l'industria e l'artigianato per ciechi.

Possono chiedere l'inclusione nelle predette graduatorie ai fini dell'immissione in ruolo, purchè forniti dei titoli di cui ai successivi commi:

a) gli insegnanti e gli insegnanti tecnico-pratici che abbiano compiuto al 30 settembre 1972 due anni di servizio non di ruolo con qualifica non inferiore a « buono », dopo il conseguimento del prescritto titolo di studio, negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria e artistica per alunni ciechi;

b) gli insegnanti elementari di ruolo da almeno due anni nelle scuole elementari statali per alunni ciechi.

Gli aspiranti a cattedre di insegnamento devono risultare forniti di uno dei titoli di studio elencati nella colonna n. 2 della tabella *A* del decreto ministeriale 2 marzo 1972, modificata e integrata dal decreto ministeriale 9 dicembre 1972, in corrispondenza della classe di abilitazione relativa alle discipline per le quali chiedono l'inclusione in graduatoria; sono parimenti validi:

a) per la scuola media i titoli di studio che secondo l'ordinamento precedente al suddetto decreto ministeriale 2 marzo 1972 erano richiesti, in relazione alle medesime discipline, per il conseguimento dell'abilitazione ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972 e 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni e integrazioni;

b) per gli istituti professionali i titoli di studio ritenuti validi, in relazione alle medesime discipline, per il conferimento degli incarichi ai sensi dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 354 o ai sensi delle ordinanze annuali emanate in esecuzione dell'art. 13 della legge 13 giugno 1969, n. 282.

Gli aspiranti a posti di attività pratiche speciali nella scuola media e a posti di insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato devono risultare forniti di un diploma di abilitazione o di maturità tecnica, o di un diploma di maturità professionale, o di un diploma di qualifica.

Oltre ai titoli di studio sopra indicati, gli aspiranti a cattedre di insegnamento della scuola media devono possedere il diploma di specializzazione per educatori dei minorati della vista conseguito a seguito dei corsi promossi dall'istituto statale « Augusto Romagnoli » ai

sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1734; gli aspiranti a cattedre di insegnamento e a posti di insegnante tecnico-pratico degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato devono possedere il diploma di abilitazione all'insegnamento ai ciechi di cui agli articoli 25 e 28 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449 e l'attestato conseguito nei corsi di formazione per insegnanti e insegnanti tecnico-pratici promossi dagli istituti professionali per ciechi di Napoli e di Firenze ai sensi degli articoli 4 e 12 dei decreti del Presidente della Repubblica 1° giugno 1970, n. 1399 e 1400; gli aspiranti a posti di attività pratiche speciali della scuola media devono possedere o il diploma di specializzazione dell'istituto statale « Augusto Romagnoli » o uno dei diplomi e attestati prescritti per gli istituti professionali.

Art. 16.

Sono formate graduatorie nazionali permanenti per le cattedre di insegnamento e per i posti di insegnante tecnico-pratico dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato per sordomuti.

Possono chiedere l'inclusione nelle predette graduatorie, ai fini dell'immissione in ruolo, gli insegnanti e gli insegnanti tecnico-pratici che abbiano compiuto al 30 settembre 1972 due anni di servizio con qualifica non inferiore a « buono », dopo il conseguimento del prescritto titolo di studio, negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria per alunni sordomuti.

Tali insegnanti devono altresì possedere:

1) il titolo di studio valido per la cattedra o per il posto richiesto. Sono validi per le cattedre di insegnamento i titoli elencati nella colonna n. 2 della tabella *A* del decreto ministeriale 2 marzo 1972, modificata e integrata dal decreto ministeriale 9 dicembre 1972, in corrispondenza della classe di abilitazione relativa alle discipline cui la cattedra si riferisce, nonchè i titoli che erano richiesti, in relazione alle medesime discipline, per il conseguimento dell'abilitazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972; sono parimenti validi i titoli ritenuti tali per il conferimento degli incarichi ai sensi dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 354 o ai sensi delle ordinanze annuali emanate in esecuzione dell'art. 13 della legge 13 giugno 1969, n. 282. Sono validi per i posti di insegnante tecnico-pratico i diplomi di abilitazione o di maturità tecnica, i diplomi di maturità professionale e i diplomi di qualifica;

2) il diploma di specializzazione ottenuto nei corsi di formazione tecnico-didattica organizzati dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Antonio Magarotto » per sordomuti ai sensi dell'art. 3, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1996.

Art. 17.

Gli aspiranti di cui ai precedenti articoli 15 e 16 devono documentare il titolo di studio e i servizi didattici con le modalità indicate nell'allegato *D* annesso al presente decreto. In luogo dell'abilitazione indicata al n. 1 del predetto allegato *D* devono comprovare il possesso della specializzazione all'insegnamento nelle scuole secondarie, rispettivamente, per minorati della vista e per minorati dell'udito, con apposito certificato rilasciato in carta legale dall'istituto presso il quale la specializzazione è stata conseguita. Tale certificato deve contenere l'indicazione del voto o del giudizio complessivo riportato a conclusione del corso.

Art. 18.

Le graduatorie nazionali permanenti per le cattedre della scuola media dell'obbligo per sordomuti, previste dall'art. 15, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, saranno formate dopochè si sarà provveduto all'istituzione della scuola media statale per sordomuti.

Al momento in cui si verificheranno le condizioni obiettive per la formazione di tali graduatorie, saranno impartite disposizioni per la presentazione delle domande di inclusione da parte di coloro che ne avranno titolo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, TERMINI E DOCUMENTAZIONE

Art. 19.

Il servizio didattico prescritto dai precedenti articoli ai fini dell'inclusione nelle graduatorie permanenti deve risultare prestato per un periodo non inferiore a quello minimo prescritto dalle norme vigenti per l'attribuzione della qualifica.

Art. 20.

Gli insegnanti di cui ai precedenti articoli possono chiedere l'inclusione nelle graduatorie permanenti ai fini dell'immissione in ruolo anche se abbiano superato il limite massimo di età previsto per l'ammissione ai concorsi ordinari.

Tutti gli aspiranti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande devono possedere, oltre ai titoli professionali, culturali e didattici indicati nei precedenti articoli, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) godimento dei diritti politici;

4) idoneità fisica all'insegnamento, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che avranno titolo all'immissione in ruolo.

I non vedenti possono essere ammessi, ai sensi delle leggi 4 giugno 1962, n. 601 e 29 settembre 1967, n. 946, solo per le classi di concorso XIX (discipline giuridiche ed economiche), XXIX e XXX (educazione musicale), XLIII e XLVI (lingue e letterature straniere), XL, LI, LII e LIII (materie letterarie), LXXVI e LXXVII (scienze umane e storia), oltrechè per le cattedre delle scuole secondarie per ciechi di cui all'art. 15 del presente decreto.

Non possono aspirare all'inclusione nelle graduatorie:

a) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati da un impiego presso la pubblica amministrazione;

c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

d) coloro che sono incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;

e) coloro che sono incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva dall'insegnamento di cui all'art. 16, n. 6 della legge 19 marzo 1955, n. 160, ovvero nella sanzione disciplinare dell'esclusione temporanea dall'insegnamento di cui all'art. 16, n. 5 della medesima legge, qualora alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande non sia trascorso il termine di sospensione dall'insegnamento corrispondente alla durata della sospensione stessa;

f) gli insegnanti elementari di ruolo che sono incorsi nelle sanzioni disciplinari del licenziamento o della interdizione scolastica di cui all'art. 1, numeri 4 e 5, del regio decreto 13 settembre 1940, n. 1469;

g) coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande hanno superato il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei professori degli istituti e scuole di istruzione secondaria.

Le domande degli aspiranti che non risultino in possesso dei requisiti prescritti dal presente e dai precedenti articoli verranno respinte, al momento in cui ne siano emerse le ragioni, con motivata comunicazione diretta all'interessato.

Art. 21.

Gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti devono presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale assunzione in ruolo di idonei e abilitati.

Gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie provinciali permanenti per le scuole secondarie con lingua di insegnamento tedesca e nelle graduatorie regionali permanenti per le scuole secondarie con lingua di insegnamento slovena devono presentare domanda, rispettivamente, al provveditore agli studi di Bolzano e al provveditore agli studi di Trieste.

Nelle domande, da redigere in carta da bollo da lire 500 in conformità all'unito modello (allegato *C*), gli aspiranti devono dichiarare, a pena di nullità delle domande stesse:

a) le proprie generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita; le coniugate indicheranno il cognome da nubili, facendo seguire il nome proprio e il cognome del coniuge);

b) il titolo di abilitazione posseduto, i servizi prestati nelle scuole statali e le relative qualifiche; gli insegnanti tecnico-pratici, gli insegnanti di arte applicata e gli assistenti di cui al titolo II dichiareranno, in luogo del titolo di abilitazione, il titolo di studio posseduto o gli estremi della dichiarazione di equipollenza;

c) la tabella, la classe di concorso per la quale intendono partecipare e la relativa denominazione, seguendo le indicazioni delle tabelle *B*, *C*, *D* ed *E* del decreto ministeriale 2 marzo 1972, modificate e integrate dal decreto ministeriale 9 dicembre 1972;

d) il preciso recapito, con l'impegno a comunicarne qualsiasi cambiamento;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) l'iscrizione nelle liste elettorali, con l'indicazione del comune di iscrizione, ovvero dei motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano intervenuti amnistia, grazia, indulto, sospensione condizionale della pena, prescrizione estintiva della pena o riabilitazione), nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti;

h) le eventuali cause di destituzione, dispensa o decadenza da altri impieghi presso la pubblica amministrazione e le sanzioni disciplinari eventualmente riportate in qualità di insegnante di ruolo o non di ruolo nelle scuole statali;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) il titolo di studio posseduto, con la specificazione della scuola, istituto o università che lo ha rilasciato e della data del conseguimento.

La domanda deve essere datata e firmata. La firma deve essere autenticata dalla competente autorità scolastica (capo di istituto, direttore didattico, rettore del convitto nazionale, direttore dell'educandato femminile) dell'istituto o scuola dove l'aspirante presta servizio, o da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Alla domanda devono essere allegati i documenti e titoli utili per l'ammissione al beneficio e per l'attribuzione del punteggio, seguendo le istruzioni contenute nell'allegato *D* che fa parte integrante del presente decreto, nonchè le schede di elencazione e di valutazione dei titoli e la scheda meccanografica che saranno tempestivamente messe in distribuzione e che devono essere compilate da ciascun aspirante, nel proprio interesse, con assoluta chiarezza e precisione.

Coloro che in base ai titoli posseduti abbiano diritto all'inclusione in più di una graduatoria permanente devono presentare distinte domande per ognuna delle graduatorie richieste, documentandone una sola nei modi di cui al citato allegato *D* ed unendo a ciascuna delle altre soltanto la scheda di valutazione dei titoli ed il certificato della diversa abilitazione prescritta.

Art. 22.

Le domande, redatte e documentate a norma del precedente articolo, devono essere presentate alla competente autorità nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

La tempestività è attestata dal timbro di arrivo al Ministero o, per gli aspiranti di cui al titolo III, dal timbro di arrivo ai provveditorati agli studi di Bolzano e di Trieste. Si considerano, peraltro, prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

Non saranno presi in esame le domande e i documenti che dovessero essere inviati oltre il suddetto termine, scaduto il quale non saranno consentite integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni, anche parziali, delle domande e di qualsiasi titolo o documento.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolari documenti rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni. Non saranno presi in considerazione i documenti e certificati recanti abrasioni non convalidate.

Di qualsiasi documento o titolo è ammessa la presentazione in copia autentica o fotostatica anzichè in originale, a condizione che le copie siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano autenticate dalle competenti autorità, ai sensi rispettivamente degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le copie di documenti e titoli non autenticate dalla competente autorità non saranno prese in considerazione; le copie autenticate ma non munite di bollo saranno restituite all'aspirante per la regolarizzazione fiscale, da effettuare entro un termine di quindici giorni dal relativo avviso.

Non è ammesso il riferimento a documenti e titoli presentati ad altre amministrazioni o a qualsiasi ufficio dell'Amministrazione centrale o periferica della pubblica istruzione.

TITOLO VI

FORMAZIONE E APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE - DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIONE ALL'IMPIEGO.

Art. 23.

Gli insegnanti di cui al titolo I e agli articoli 8 e 11 del titolo III saranno inclusi nelle graduatorie relative alle classi di concorso della tabella *B* del decreto ministeriale 2 marzo 1972, modificata e integrata dal decreto ministeriale 9 dicembre 1972, nell'ordine risultante dalla somma dei punti spettanti per i titoli documentati.

A tale fine saranno computati:

a) il voto dell'abilitazione riportato in centesimi, ovvero la migliore votazione eventualmente conseguita nelle prove di esame di un concorso a cattedre relativo a classi di concorso del precedente ordinamento dichiarate corrispondenti nella colonna n. 2 della tabella *B* del decreto ministeriale 2 marzo 1972. A coloro che abbiano conseguito l'abilitazione in una o più delle sottoclassi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, con esonero dalle prove di esame delle materie per le quali avessero già conseguito l'abilitazione, sarà valutata la media dei voti delle abilitazioni;

b) tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola in cattedra corrispondente col possesso del prescritto titolo di studio, per una durata sufficiente ai fini dell'attribuzione della qualifica e per non meno di sei ore settimanali; si prescinde dal suddetto limite di orario quando l'insegnamento svolto in un corso completo comporti meno di sei ore settimanali. Si considerano prestati in cattedra corrispondente tutti gli insegnamenti compresi nella colonna n. 4 della tabella *A* del decreto ministeriale 2 marzo 1972, modificata e integrata dal decreto ministeriale 9 dicembre 1972, per la classe di abilitazione che dà accesso alla classe di concorso e che come tale è indicata nella colonna n. 3 della tabella *B* del medesimo decreto. Relativamente alle scuole secondarie e artistiche con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano e alle scuole secondarie con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia si considerano prestati in cattedra corrispondenti i soli servizi resi nelle scuole delle rispettive minoranze alloglotte;

c) punti 0,50 per ogni anno di servizio prestato, col possesso del prescritto titolo di studio ed alle stesse condizioni di durata e di orario sopra indicate, in diverso tipo di insegnamento presso scuole secondarie o di istruzione artistica; il medesimo punteggio spetta per ogni anno di servizio prestato nella scuola elementare dopo il compimento del 24° anno di età, per ogni anno di servizio prestato nei corsi popolari di tipo *C* dopo il compimento del 22° anno di età e per ogni anno di servizio di ruolo nella carriera direttiva dei convitti nazionali e nella carriera delle maestre istitutrici degli educandati femminili statali; il medesimo punteggio, infine, spetta per i servizi di cui all'articolo unico — lettera *A* sub *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) — della legge 31 ottobre 1965, n. 1328, che ha modificato la tabella di valutazione dei titoli annessa alla legge 2 agosto 1952, n. 1132;

d) punti uno per ogni qualifica di « ottimo », 0,50, per ogni qualifica di « valente » e 0,25 per ogni qualifica di « buono » riportate per il servizio in istituti e scuole statali o pareggiate di istruzione secondaria e artistica e per il servizio di ruolo nella carriera direttiva dei convitti nazionali e nella carriera delle maestre istitutrici degli educandati femminili statali; punti 0,66 per ogni qualifica di « ottimo », 0,32 per ogni qualifica di « distinto » e 0,16 per ogni qualifica di « buono » riportate per il servizio nelle scuole elementari statali.

Nei casi di parità di punteggio complessivo la precedenza sarà determinata dall'età degli aspiranti.

Ai fini della riserva di posti prevista dall'art. 7, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1074. sarà indicata, a fianco ai nominativi degli aventi diritto, la condizione di insegnante incaricato in servizio, alla data di entrata in vigore della legge suddetta, negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici; saranno, inoltre, debitamente contraddistinti i nominativi dei docenti che, trovandosi nelle condizioni previste dal precedente art. 3, possono essere assegnati a svolgere l'insegnamento soltanto negli istituti professionali.

Art. 24.

Gli insegnanti tecnico-pratici, gli insegnanti di arte applicata e gli assistenti di cui al titolo II e agli articoli 9 e 12 del titolo III saranno inclusi nelle graduatorie relative alle classi di concorso delle tabelle *C*, *D* ed *E* del decreto ministeriale 2 marzo 1972 modificate e integrate dal decreto ministeriale 9 dicembre 1972, nell'ordine risultante dalla somma di punti spettanti per i titoli documentati.

A tal fine saranno computati:

a) la media, riportata in centesimi, dei voti con i quali è stato conseguito il titolo di studio prescritto per la partecipazione ai concorsi. Nei confronti di coloro che non siano forniti di tale titolo sarà attribuito un punteggio fisso di 60 per la dichiarazione di equipollenza di cui all'art. 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277 ed un punteggio fisso di 50 per qualsiasi altro titolo in relazione al quale non sia prevista la suddetta dichiarazione di equipollenza;

b) tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola in corrispondente posto, rispettivamente, di insegnante tecnico-pratico degli istituti tecnici e professionali, di insegnante di arte applicata degli istituti d'arte e di assistente dei licei artistici. Il servizio è valutabile quando risulti prestato per una durata suf-

ficiente ai fini dell'attribuzione della qualifica e per non meno di sei ore settimanali; si prescinde dal suddetto limite di orario quando l'insegnamento svolto, in un corso completo comporti meno di sei ore settimanali. Si considerano prestati in posto corrispondente tutti gli insegnamenti compresi nella colonna n. 2 delle tabelle *C*, *D* ed *E* del decreto ministeriale 2 marzo 1972, modificate e integrate dal decreto ministeriale 9 dicembre 1972, in relazione alla classe di concorso cui si riferisce la graduatoria. Relativamente alle scuole secondarie e artistiche con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano e alle scuole secondarie con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia si considerano prestati in posto corrispondente i soli servizi resi nelle scuole delle rispettive minoranze alloglotte;

c) punti 0,50 per ogni anno di servizio in diverso posto di insegnante tecnico-pratico, di insegnante di arte applicata o di assistente e per ogni anno di servizio prestato, col possesso del prescritto titolo di studio, in qualsiasi tipo di insegnamento teorico presso scuole elementari, secondarie o di istruzione artistica, alle condizioni stabilite nel secondo comma, lettera *c*), del precedente art. 23;

d) i punteggi per le qualifiche stabiliti nel secondo comma, lettera *d*), del precedente art. 23.

Nei casi di parità di punteggio complessivo la precedenza sarà determinata dall'età degli aspiranti.

Ai fini della riserva di posti prevista dall'art. 7, nono comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, sarà indicata, a fianco ai nominativi degli aventi diritto, la condizione di insegnanti tecnico-pratici, di insegnanti di arte applicata e di assistenti in servizio, alla data di entrata in vigore della legge suddetta, rispettivamente negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici.

Art. 25.

Gli insegnanti e gli insegnanti tecnico-pratici di cui al titolo IV saranno inclusi nelle graduatorie relative alle cattedre e ai posti della scuola media e degli istituti professionali per ciechi e dell'istituto professionale per sordomuti nell'ordine risultante dalla somma dei punti spettanti per i titoli documentati.

A tal fine saranno computati:

a) il voto, riportato in centesimi, dell'abilitazione all'insegnamento ai ciechi di cui agli articoli 25 e 28 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, o all'attestato dei corsi di formazione di cui agli articoli 4 e 12 dei decreti del Presidente della Repubblica 1° giugno 1970, n. 1399 e n. 1400, o del diploma di specializzazione di cui allo art. 3, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1996. Il diploma di specializzazione dell'istituto « Augusto Romagnoli » comporta la attribuzione di punti 100 se conseguito col giudizio complessivo di « ottimo »; punti 80 se conseguito col giudizio complessivo di « distinto »; punti 70 se conseguito col giudizio complessivo di « buono »;

b) i punteggi stabiliti nei precedenti articoli 23 e 24 per i servizi prestati in cattedra corrispondente e in diverso tipo di insegnamento; si considerano prestati in cattedra corrispondente i soli servizi prestati nella scuola media per ciechi, negli istituti professionali per ciechi e nell'istituto professionale per sordomuti rispettivamente ai fini dell'inclusione nelle graduatorie relative alla scuola media per ciechi, agli istituti professionali per ciechi e all'istituto professionale per sordomuti;

c) i punteggi parimenti stabiliti nei precedenti articoli 23 e 24 per le qualifiche.

Nei casi di parità di punteggio complessivo la precedenza sarà determinata dall'età degli aspiranti.

Art. 26.

Le graduatorie nazionali permanenti saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti generali di ammissione all'impiego. Le graduatorie regionali e provinciali permanenti di cui al titolo III del presente decreto saranno approvate, parimenti sotto condizione dell'accertamento dei requisiti generali di ammissione all'impiego, con decreto dei competenti provveditori agli studi.

A tale fine gli aspiranti che avranno diritto alla nomina dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale assunzione in ruolo di idonei e abilitati, entro il termine di trenta giorni dalla data del relativo avviso, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di ammissione elencati nell'allegato *E* che fa parte integrante del presente decreto.

Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto entro il termine assegnato tutti i predetti documenti. Tali documenti, se formalmente imperfetti, saranno restituiti agli interessati i quali dovranno regolarizzarli entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data dell'avviso.

Art. 27.

Le graduatorie saranno pubblicate nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero della pubblica istruzione - parte II; di tale pubblicazione sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data della pubblicazione di detto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Agli aspiranti che otterranno l'inclusione nelle graduatorie non saranno restituiti i documenti presentati ai sensi del presente decreto, salvo che ne facciano domanda in carta da bollo dichiarando di rinunziare alla assunzione in ruolo per tutte le cattedre richieste; agli aspiranti che saranno esclusi dal beneficio i documenti non saranno restituiti prima che siano trascorsi i termini di impugnativa, a meno che non ne facciano domanda in carta da bollo con l'esplicita dichiarazione di rinunziare ad ogni eccezione in merito al provvedimento di esclusione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 gennaio 1973

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1973
Registro n. 11 *Pubblica istruzione, foglio n.* 245

ALLEGATO *A*

Classi di concorso nelle scuole ed istituti d'istruzione secondaria e artistica

(Decreti Ministeriali 2 marzo 1972 e 9 dicembre 1972)

N.B. — Nella colonna n. 4 delle unite tabelle sono contrassegnate con asterisco le classi di abilitazione relative alla scuola media di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298.

ELENCO DELLE CLASSI DI CONCORSO

(Tabella *B*)

I. — Aeronautica e costruzioni aeronautiche
II. — Applicazioni tecniche femminili
III. — Applicazioni tecniche maschili
IV. — Arte mineraria
V. — Arti dei metalli e dell'oreficeria
VI. — Arti della ceramica e del vetro
VII. — Arti della grafica pubblicitaria, della fotografia e della stampa
VIII. — Arti del tessuto, moda e costume
IX. — Chimica
X. — Chimica e industrie agrarie
XI. — Chimica industriale
XII. — Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche
XIII. — Costruzioni navali e teoria della nave
XIV. — Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico
XV. — Cultura ladina
XVI. — Dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina
XVII. — Discipline e tecniche commerciali e aziendali
XVIII. — Discipline geometrico-architettoniche, arredamento, scenotecnica
XIX. — Discipline giuridiche ed economiche
XX. — Discipline pittoriche
XXI. — Discipline plastiche
XXII. — Disegno e storia dell'arte
XXIII. — Disegno tecnico
XXIV. — Disegno tecnico e artistico
XXV. — Economia delle comunità
XXVI. — Edizione e linguaggio per la cinematografia e la televisione
XXVII. — Educazione artistica
XXVIII. — Educazione fisica
XXIX. — Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
XXX. — Educazione musicale nella scuola media
XXXI. — Elettronica
XXXII. — Elettrotecnica
XXXIII. — Fisica
XXXIII-*bis*. — Fisica, impianti nucleari e tecnologie relative
XXXIV. — Geografia
XXXV. — Igiene, anatomia, fisiologia, patologia
XXXVI. — Igiene, anatomia, fisiologia, patologia e tecnologia odontotecnica
XXXVII. — Igiene, anatomia, fisiologia, patologia e tecnologia radiologica
XXXVIII. — Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche
XXXIX. — Informatica
XL. — Italiano, latino, storia ed educazione civica e geografia nella scuola media
XLI. — Italiano nella scuola media con lingua di insegnamento slovena
XLII. — Italiano nella scuola media con lingua di insegnamento tedesca
XLIII. — Lingua e letteratura straniera
XLIV. — Lingua e lettere italiane negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena
XLV. — Lingua e lettere italiane negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento tedesca
XLVI. — Lingua straniera
XLVII. — Matematica
XLVIII. — Matematica applicata
XLIX. — Matematica e fisica
L. — Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali
LI. — Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado
LII. — Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale
LIII. — Materie letterarie latino e greco nel liceo classico
LIII-*bis*. — Materie letterarie, storia della Chiesa e cultura liturgica
LIV. — Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena
LV. — Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale con lingua d'insegnamento slovena
LVI. — Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico con lingua di insegnamento slovena
LVII. — Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento tedesca
LVIII. — Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale con lingua d'insegnamento tedesca
LIX. — Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico con lingua di insegnamento tedesca
LX. — Meccanica, macchine e disegno
LXI. — Meccanica, macchine, impianti di conceria
LXII. — Meccanica, macchine, impianti di materie plastiche, cartiere e disegno
LXIII. — Meccanica, macchine, impianti industriali e disegno
LXIV. — Meccanica, macchine, impianti metallurgici e disegno
LXV. — Meccanica, macchine, termotecnica, impianti termotecnici e disegno
LXVI. — Merceologia grafica, tecnologia, impianti grafici e disegno
LXVII. — Mineralogia e geologia
LXVIII. — Modellistica industriale e tecnologia della confezione industriale
LXIX. — Navigazione aerea e metereologia aeronautica
LXX. — Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali
LXXII. — Psicologia sociale e pubbliche relazioni
LXXIII. — Scienza dell'alimentazione
LXXIV. — Scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale
LXXV. — Scienze naturali, chimica e geografia
LXXVI. — Scienze umane
LXXVII. — Scienze umane e storia
LXXVIII. — Sloveno, latino, storia ed educazione civica e geografia nella scuola media con lingua d'insegnamento slovena
LXXIX. — Stenografia
LXXX. — Stenografia, dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina
LXXXI. — Stenografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena
LXXXII. — Stenografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento tedesca
LXXXIII. — Storia dell'arte
LXXXIV. — Tecnica e organizzazione della produzione cinematografica e televisiva
LXXXV. — Tecniche turistiche e alberghiere
LXXXVI. — Tecnologia fotografica e cinematografica
LXXXVII. — Tecnologia, impianti e disegno per le industrie alimentari e cerealicole
LXXXVIII. — Tecnologia meccanica
LXXXIX. — Tecnologia meccanica dell'orologeria
XC. — Tecnologia tessile
XCI. — Tecnologia delle arti applicate
XCII. — Tedesco, latino, storia ed educazione civica e geografia nella scuola media con lingua d'insegnamento tedesca
XCIII. — Topografia e disegno topografico
XCIV. — Zootecnica

Classi di concorso	Classi di concorso del precedente ordinamento dichiarate corrispondenti	Abilitazioni valide per l'ammissione ai concorsi	
		Abilitazioni di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto	Abilitazioni di cui al precedente ordinamento
1	2	3	4
I. — Aerotecnica e costruzioni aeronautiche	E VII. — Aerotecnica	1	*Classe* XL. — Aerotecnica *Tab.* E VII. — Aerotecnica
II. — Applicazioni tecniche femminili	5-*b* (*). — Applicazioni tecniche femminili	2-II	*Classe* Vb (*). — Applicazioni tecniche femminili *Classe* LIII. — Contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale *Tab.* 3 Avv. — Contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale *Tab.* 12 Avv. — Materie industriali femminili
III. — Applicazioni tecniche maschili	5-*a* (*). — Applicazioni tecniche maschili	2-I	*Classe* Va (*). — Applicazioni tecniche maschili *Classe* XXXVI. — Materie tecniche del tipo industriale *Classe* XLV. — Materie tecniche del tipo marinaro *Classe* XLVIII. — Materie tecniche del tipo agrario *Tab.* 4 Avv. — Materie tecniche del tipo agrario *Tab.* 5 Avv. — Materie tecniche del tipo industriale *Tab.* 7 Avv. — Materie tecniche del tipo marinaro *Tab.* 10 Avv. — Materie di tecnica agraria *Tab.* 11 Avv. — Materie di tecnica industriale artigiana (legno e ferro)
IV. — Arte mineraria	E XX. — Arte mineraria e preparazione meccanica dei minerali	3	*Classe* XXXV. — Arte mineraria e preparazione meccanica dei minerali *Tab.* E XX. — Arte mineraria e preparazione meccanica dei minerali
V. — Arti dei metalli e dell'oreficeria	—	4	—
VI. — Arti della ceramica e del vetro	—	5	—
VII. — Arti della grafica pubblicitaria, della fotografia e della stampa	—	6	—
VIII. — Arti del tessuto, moda e costume	—	7	—
IX. — Chimica	A VIII. — Chimica e merceologia	8	*Classe* XVIII. — Chimica
	E VIII. — Chimica e laboratorio	10	*Classe* XIX. — Chimica industriale *Tab.* A VIII. — Chimica e merceologia *Tab.* E VIII. — Chimica e laboratorio *Tab.* E IX. — Chimica industriale e tintoria e laboratorio *Tab.* E X. — Chimica e laboratorio *Tab.* E XI. — Chimica industriale, microscopia e microbiologia conciaria, scienze naturali *Tab.* E XII. — Chimica organica e tecnologia della concia e della tintura delle pelli

Classi di concorso	Classi di concorso del precedente ordinamento dichiarate corrispondenti	Abilitazioni valide per l'ammissione ai concorsi	
		Abilitazioni di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto	Abilitazioni di cui al precedente ordinamento
1	2	3	4
X. — Chimica e industrie agrarie	C II. — Chimica e industrie agrarie C III. — Chimica e caseificio	9	*Classe* XX. — Chimica e industrie agrarie e caseificio *Tab.* C II. — Chimica e industrie agrarie *Tab.* C III. — Chimica e caseificio
XI. — Chimica industriale	E IX. — Chimica industriale e tintoria e laboratorio E X. — Chimica e laboratorio chimico per l'indirizzo specializzato per l'industria agraria E XI. — Chimica industriale, microscopia e microbiologia conciaria, scienze naturali E XII. — Chimica organica e tecnologia della concia e della tintura delle pelli	10	*Classe* XIX. — Chimica industriale *Tab.* E IX. — Chimica industriale e tintoria e laboratorio *Tab.* E X. — Chimica e laboratorio chimico per l'indirizzo specializzato per l'industria agraria *Tab.* E XI. — Chimica industriale, microscopia e microbiologia conciaria. scienze naturali *Tab.* E XII. — Chimica organica e tecnologia della concia e della tintura delle pelli
XII. — Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche	—	11	—
XIII. — *Costruzioni navali e teoria della nave*	*Tab.* J VI. — Teoria e costruzione della nave	12	*Classe* XLIV. — Teoria e costruzione della nave *Tab.* J VI. — Teoria e costruzione della nave
XIV. — Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico	A XI. — Costruzioni e disegno di costruzioni E XV. — Tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere, estimo	13	*Classe* XXII. — Costruzioni e disegno di costruzioni *Classe* XXIII. — Tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo *Tab.* A XI. — Costruzioni e disegno di costruzioni *Tab.* E XV. — Tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere, estimo
XV. — Cultura ladina	—	14	—
XVI. — Dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina	—	15	*Classe* LVIII. — Dattilografia
XVII. — Discipline tecniche commerciali e aziendali	G IV. — Ragioneria e tecnica commerciale	16	*Classe* XI. — Ragioneria e tecnica commerciale *Tab.* G IV. — Ragioneria e tecnica commerciale
XVIII. — Discipline geometrico-architettoniche, arredamento, scenotecnica	—	17	—
XIX. — Discipline giuridiche ed economiche	G V. — Materie giuridiche ed economiche	18	*Classe* IV. — Materie giuridiche ed economiche *Tab.* G V. — Materie giuridiche ed economiche
XX. — Discipline pittoriche	—	19	—
XXI. — Discipline plastiche	—	20	—
XXII. — Disegno e storia dell'arte	11. — Disegno	21	*Classe* XLIX. — Disegno *Classe* LI. — Disegno e storia dell'arte *Tab.* 11. — Disegno *Tab.* M III. — Disegno e storia della arte

Classi di concorso	Classi di concorso del precedente ordinamento dichiarate corrispondenti	Abilitazioni valide per l'ammissione ai concorsi	
		Abilitazioni di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto	Abilitazioni di cui al precedente ordinamento
1	2	3	4
XXIII. — Disegno tecnico	A XI. — Costruzioni e disegno di costruzioni E VI. — Disegno tecnico E XV. — Tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo E XVI. — Disegno di proiezioni e forme architettoniche	22	*Classe* XXII. — Costruzioni e disegno di costruzioni *Classe* XXIII. — Tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo *Classe* XXVIII. — Disegno tecnico *Classe* L. — Disegno di proiezioni e forme architettoniche *Tab.* A XI. — Costruzioni e disegno di costruzioni *Tab.* E VI. — Disegno tecnico *Tab.* E XV. — Tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo *Tab.* E XVI. — Disegno di proiezioni e forme architettoniche
XXIV. — Disegno tecnico e artistico	E XVII. — Disegno ornamentale tessile	22_a	*Classe* XXXI. — Disegno tessile *Tab.* E XVII. — Disegno ornamentale tessile
XXV. — Economia delle comunità	M IV. — Economia domestica, igiene	23	*Classe* LII. — Economia domestica, igiene ed esercitazioni *Tab.* M IV. — Economia domestica ed igiene
XXVI. — Edizioni e linguaggio per la cinematografia e la televisione	—	24	—
XXVII. — Educazione artistica	4 (*). — Educazione artistica	25	*Classe* IV (*). — Educazione artistica *Classe* XLIX. — Disegno (1) *Classe* LI. — Disegno e storia della arte (1) *Tab.* 3. — Disegno *Tab.* 11. — Disegno *Tab.* L II. — Disegno *Tab.* M III. — Disegno e storia della arte
XXVIII. — Educazione fisica	E. F. — Educazione fisica	26	*Classe* E. F. — Educazione fisica
XXIX. — Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado	12. — Musica e canto	27	*Classe* LIV. — Musica e canto corale *Tab.* XII. — Musica e canto *Avvertenza*: Coloro che nei concorsi a cattedre di cui all'art. 7, comma tredicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, avranno ottenuto la votazione richiesta per l'abilitazione, saranno considerati abilitati per gli insegnamenti di educazione musicale di cui alla classe 27 della tab. *A*
XXX. — Educazione musicale nella scuola media	6 (*). — Educazione musicale	27	*Classe* VI (*). — Educazione musicale *Classe* LIV. — Musica e canto corale (1) *Tab.* XII. — Musica e canto *Avvertenza*: Coloro che nei concorsi a cattedre di cui all'art. 7, comma tredicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, avranno ottenuto la votazione richiesta per l'abilitazione, saranno considerati abilitati per gli insegnamenti di educazione musicale di cui alla classe 27 della tab. *A*

(1) L'abilitazione è valida solo se conseguita in sessioni di esame indette ento il 30 gennaio 1969.

Classi di concorso	Classi di concorso del precedente ordinamento dichiarate corrispondenti	Abilitazioni valide per l'ammissione ai concorsi	
		Abilitazioni di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto	Abilitazioni di cui al precedente ordinamento
1	2	3	4
XXXI. — Elettronica	E IV. — Radiotecnica e laboratorio	28	*Classe* XXX *b.* — Elettrotecnica e radiotecnica *Tab.* E IV. — Radiotecnica e laboratorio
XXXII. — Elettrotecnica	E II. — Fisica ed elettrotecnica E III. — Elettrotecnica e laboratorio	29	*Classe* XXIX. — Fisica ed elettrotecnica *Classe* XXX *a.* — Elettrotecnica e laboratorio *Tab.* E II. — Fisica ed elettrotecnica *Tab.* E III. — Elettrotecnica e laboratorio
XXXIII. — Fisica	E I. — Fisica E II. — Fisica ed elettrotecnica J II. — Fisica, elementi di chimica e macchine	50	*Classe* XIII *a.* — Matematica e fisica *Classe* XIII *c.* — Fisica *Classe* XXIX. — Fisica ed elettrotecnica *Tab.* 9. — Matematica e fisica *Tab.* A VII. — Matematica e fisica *Tab.* E I. — Fisica *Tab.* E II. — Fisica ed elettrotecnica *Tab.* J II. — Fisica, elementi di chimica e macchine
XXXIII-*bis* — Fisica impianti nucleari e tecnologie relative	—	50b	—
XXXIV. — Geografia	G II. — Geografia generale ed economica G III. — Geografia generale ed economica e storia	30	*Classe* XV. — Scienze naturali, chimica, geografia, merceologia e agraria *Classe* XVI. — Scienze naturali, geografia e patologia vegetale *Classe* XVII. — Geografia generale ed economica *Tab.* 10. — Scienze naturali, chimica e geografia *Tab.* C I. — Scienze naturali, geografia e patologia vegetale *Tab.* G I. — Scienze naturali e geografia generale ed economica *Tab.* G II. — Geografia generale ed economica *Tab.* G III. — Geografia generale ed economica e storia
XXXV. — Igiene, anatomia, fisiologia, patologia	—	31	—
XXXVI. — Igiene, anatomia, fisiologia, patologia e tecnologia odontotecnica	—	31a	—
XXXVII. — Igiene, anatomia, fisiologia, patologia e tecnologia radiologica	—	31b	—
XXXVIII. — Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche	—	29a	*Classe* XXX sott. *a*). — Elettrotecnica e laboratorio
XXXIX. — Informatica	—	32	—
XL. — Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media	1 (*). — Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia	39	*Classe* I (*). — Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia *Classe* I sott. *a*): — Lingua e letteratura italiana latina e greca, storia e geografia (1) *Classe* I sott. *b*). — Lingua e letteratura italiana e latina, storia e geografia (1) *Classe* I sott. *c*). — Lingua e letteratura italiana, storia e geografia (1)

(1) L'abilitazione è valida solo se conseguita in sessioni di esame indette entro il 15 agosto 1968.

Classi di concorso	Classi di concorso del precedente ordinamento dichiarate corrispondenti	Abilitazioni valide per l'ammissione ai concorsi	
		Abilitazioni di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto	Abilitazioni di cui al precedente ordinamento
1	2	3	4
			Tab. 1. — Italiano, latino, storia e geografia *Tab.* 1 cl. — Italiano, latino, greco, storia e geografia *Tab.* 1 avv. — Italiano, storia e geografia *Tab.* A I. — Italiano, storia e geografia
XLI. — Italiano nella scuola media con lingua di insegnamento slovena	—	33	—
XLII. — Italiano nella scuola media con lingua di insegnamento tedesca	—	33	*Classe I-ter.* — Lingua e letteratura italiana nelle scuole secondarie in lingua tedesca *Avvertenza*: La classe di abilitazione I-*ter* è compresa nelle tabelle approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1963, n. 2204, recante norme speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole in lingua tedesca della provincia di Bolzano.
XLIII. — Lingua e letteratura straniera	7. — Lingua e letteratura straniera A V. — Lingua e letteratura straniera	34	*Classe* V. — Lingua e letteratura francese *Classe* VI. — Lingua e letteratura inglese *Classe* VII. — Lingua e letteratura tedesca *Classe* VIII. — Lingua e letteratura spagnola *Classe* IX. — Lingua e letteratura slovena *Classe* X. — Lingua e letteratura albanese *Classe* X-*bis*. — Lingua e letteratura portoghese *Tab.* 7. — Lingua e letteratura straniera *Tab.* A V. — Lingua e letteratura straniera *Avvertenza*: Per ciascun concorso a cattedre di lingua straniera è valida soltanto l'abilitazione relativa alla stessa lingua
XLIV. — Lingua e lettere italiane negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena	—	33	—
XLV. — Lingua e lettere italiane negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento tedesca	—	33	*Classe* I-*ter*. — Lingua e letteratura italiana nelle scuole secondarie in lingua tedesca *Avvertenza*: La classe I-*ter* è compresa nelle tabelle approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1963, n. 2204, recante norme speciali per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento nelle scuole in lingua tedesca della provincia di Bolzano.
XLVI. — Lingua straniera	2-*a* (*). — Lingua francese 2-*b* (*). — Lingua inglese 2-*c* (*). — Lingua tedesca 2-*d* (*). — Lingua spagnola	35	*Classe* II *a*) (*). — Lingua francese *Classe* II *b*) (*). — Lingua inglese *Classe* II *c*) (*). — Lingua tedesca *Classe* II *d*) (*). — Lingua spagnola

Classi di concorso	Classi di concorso del precedente ordinamento dichiarate corrispondenti	Abilitazioni valide per l'ammissione ai concorsi	
		Abilitazioni di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto	Abilitazioni di cui al precedente ordinamento
1	2	3	4
			Classe V. — Lingua e letteratura francese (1) *Classe* VI. — Lingua e letteratura inglese (1) *Classe* VII. — Lingua e letteratura tedesca (1) *Classe* VIII. — Lingua e letteratura spagnola (2) *Classe* IX. — Lingua e letteratura slovena (2) *Classe* X. — Lingua e letteratura albanese (2) *Classe* X-*bis*. — Lingua e letteratura portoghese (2) *Tab*. 6. — Lingua e letteratura straniera *Tab*. 7. — Lingua e letteratura straniera *Tab*. A IV. — Lingua e letteratura straniera *Tab*. A V. — Lingua e letteratura straniera *Avvertenza*: Per ciascun concorso a cattedra di lingua straniera è valida soltanto l'abilitazione relativa alla stessa lingua
XLVII. — Matematica	A VI. — Matematica	51	*Classe* XIII *a*. — Matematica e fisica *Classe* XIII *b*. — Matematica *Tab*. 9. — Matematica e fisica *Tab*. A VI. — Matematica *Tab*. A VII. — Matematica e fisica
XLVIII. — Matematica applicata	—	36	—
XLIX. — Matematica e fisica	9. — Matematica e fisica A VII. — Matematica e fisica	50a 51a	*Classe* XIII *a*. — Matematica e fisica *Tab*. 9. — Matematica e fisica *Tab*. A VII. — Matematica e fisica
L. — Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali	3 (*). — Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali	37	*Classe* III (*). — Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali *Classe* XIII *a*. — Matematica e fisica (2) *Classe* XIII *b*. — Matematica (2) *Classe* XIV *c*. — Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia e igiene *Tab*. 2. — Matematica *Tab*. 8. — Matematica *Tab*. 9. — Matematica e fisica *Tab*. A VI. — Matematica *Tab*. A VII. — Matematica e fisica *Tab*. 2 Avv. — Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene *Tab*. 9 Avv. — Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali ed igiene

(1) L'abilitazione è valida solo se conseguita in sessioni di esame indette entro il 15 agosto 1968.
(2) L'abilitazione è valida solo se conseguita in sessioni di esame indette entro il 30 gennaio 1969.

Classi di concorso	Classi di concorso del precedente ordinamento dichiarate corrispondenti	Abilitazioni valide per l'ammissione ai concorsi	
		Abilitazioni di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto	Abilitazioni di cui al precedente ordinamento
1	2	3	4
LI. — Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado	3 cl. — Lettere italiane e storia A II. — Lettere italiane e storia	38	*Classe* I sott. *a*). — Lingua e letteratura italiana, latina e greca, storia e geografia *Classe* I sott. *b*). — Lingua e letteratura italiana e latina, storia e geografia *Classe* I sott. *c*). — Lingua e letteratura italiana, storia e geografia *Tab.* 1 cl. — Italiano, latino, greco, storia e geografia *Tab.* 3 cl. — Lettere italiane e storia *Tab.* 4. — Lettere italiane, latine e storia *Tab.* A II. — Lettere italiane e storia *Tab.* A III. — Lettere italiane *Tab.* J I. — Storia e geografia *Tab.* M I. — Italiano, storia e geografia
LII. — Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale	4. — Lettere italiane e latine e storia	38a	*Classe* I sott. *a*). — Lingua e letteratura italiana, latina e greca, storia e geografia *Classe* I sott. *b*). — Lingua e letteratura italiana e latina, storia e geografia *Tab.* 1 cl. — Italiano, latino, greco, storia e geografia *Tab.* 2 cl. — Lettere classiche *Tab.* 4. — Lettere italiane e latine e storia
LIII. — Materie letterarie, latino e greco nel liceo	1 cl. — Italiano, latino, greco, storia e geografia 2 cl. — Lettere classiche	38b	*Classe* I sott. *a*). — Lingua e letteratura italiana, latina e greca, storia e geografia *Tab.* 1 cl. — Italiano, latino, greco, storia e geografia *Tab.* 2 cl. — Lettere classiche
LIII-*bis* — Materie letterarie, storia della Chiesa e cultura liturgica	—	38c	—
LIV. — Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua d'insegnamento slovena	—	40	—
LV. — Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale con lingua d'insegnamento slovena	—	40a	—
LVI. — Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico con lingua d'insegnamento slovena	—	40b	—
LVII. — Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua d'insegnamento tedesca	—	40	*Classe* I-*bis* sott. *a*). — Lingua e letteratura tedesca, latina, greca, storia e geografia *Classe I-bis* sott. *b*). — Lingua e letteratura tedesca e latina, storia e geografia *Classe* I-*bis* sott. *c*). — Lingua e letteratura tedesca, storia e geografia — Tedesco, latino, greco, storia e geografia nel ginnasio

Classi di concorso	Classi di concorso del precedente ordinamento dichiarate corrispondenti	Abilitazioni valide per l'ammissione ai concorsi	
		Abilitazioni di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto	Abilitazioni di cui al precedente ordinamento
1	2	3	4
			— Tedesco e storia nell'istituto magistrale — Tedesco, latino e storia nei licei e nell'istituto magistrale — Tedesco e storia negli istituti tecnici *Avvertenza*: La classe di abilitazione I-*bis* è compresa nelle tabelle approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1963, n. 2204, recante norme speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole in lingua tedesca della provincia di Bolzano
LVIII. — Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale con lingua d'insegnamento tedesca	—	40a	*Classe* I-*bis* sott. *a*). — Lingua e letteratura tedesca, latina, greca, storia e geografia *Classe* I-*bis* sott. *b*). — Lingua e letteratura tedesca e latina, storia e geografia — Tedesco, latino, greco, storia e geografia nel ginnasio — Lettere latine e greche nel liceo classico — Tedesco, latino e storia nei licei e nell'istituto magistrale *Avvertenza*: La classe di abilitazione I-*bis* è compresa nelle tabelle approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1963, n. 2204, recante norme speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole in lingua tedesca della provincia di Bolzano
LIX. — Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico con lingua di insegnamento tedesca	—	40b	*Classe* I-*bis* sott. *a*). — Lingua e letteratura tedesca, latina, greca, storia e geografia — Tedesco, latino, greco, storia e geografia nel ginnasio — Lettere latine e greche nel liceo classico *Avvertenza*: La classe I-*bis* è compresa nelle tabelle approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1963, n. 2204, recante norme speciali per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento nelle scuole in lingua tedesca della provincia di Bolzano
LX. — Meccanica, macchine e disegno	E V. — Meccanica, macchine e disegno relativo J V. — Macchine marine e disegno	42	*Classe* XXVI. — Meccanica, macchine e disegno relativo *Classe* XLIII. — Macchine marine e disegno *Classe* E V. — Meccanica, macchine e disegno relativo *Classe* J V. — Macchine marine e disegno

Classi di concorso	Classi di concorso del precedente ordinamento dichiarate corrispondenti	Abilitazioni valide per l'ammissione ai concorsi	
		Abilitazioni di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto	Abilitazioni di cui al precedente ordinamento
1	2	3	4
LXI. — Meccanica, macchine, impianti di concerie	—	42e	—
LXII. — Meccanica, macchine, impianti di materie plastiche, cartiere e disegno	—	42d	—
LXIII. — Meccanica, macchine, impianti industriali e disegno	—	42a	—
LXIV. — Meccanica, macchine, impianti metallurgici e disegno	—	42c	—
LXV. — Meccanica, macchine, termotecnica, impianti termotecnici e disegno	—	42b	—
LXVI. — Merceologia grafica, tecnologia, impianti grafici e disegno	—	43	—
LXVII. — Mineralogia e geologia	—	44	—
LXVIII. — Modellistica industriale e tecnologia della confezione industriale	—	45	—
LXIX. — Navigazione aerea e meteorologia aeronautica	—	46	—
LXX. — Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali	*Tab.* J III. — Astronomia e navigazione *Tab.* J IV. — Attrezzatura e manovra	47	*Classe* XLI. — Astronomia e navigazione *Classe* XLII. — Attrezzatura e manovra *Tab.* J III. — Astronomia e navigazione *Tab.* J IV. — Attrezzatura e manovra
LXXII. — Psicologia sociale e pubbliche relazioni	—	49	—
LXXIII. — Scienze dell'alimentazione	—	9	—
LXXIV. — Scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale	C IV. — Agricoltura C V. — Economia ed estimo rurale C VI. — Olivicoltura e oleificio C VII. — Tabacchicoltura e tabacchificio C VIII. — Viticoltura ed enologia C IX. — Orticoltura ed economia orticola C X. — Frutticoltura C XI. — Giardinaggio C XII. — Agricoltura ed economia rurale coloniale C XIV. — Topografia, costruzioni rurali, meccanica agraria H I. — Agronomia ed estimo	49*bis*	*Classe* XXV. — Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria *Classe* XLVI. — Agricoltura, economia ed estimo *Tab.* C IV. — Agricoltura *Tab.* C V. — Economia ed estimo rurale *Tab.* C VI. — Olivicoltura ed oleificio *Tab.* C VII. — Tabacchicoltura e tabacchificio *Tab.* C VIII. — Viticoltura ed enologia *Tab.* C IX. — Orticoltura ed economia orticola *Tab.* C X. — Frutticoltura *Tab.* C XI. — Giardinaggio *Tab.* C XII. — Agricoltura ed economia rurale coloniale *Tab.* C XIV. — Topografia, costruzioni rurali, meccanica agraria *Tab.* H I. — Agronomia ed estimo

Classi di concorso	Classi di concorso del precedente ordinamento dichiarate corrispondenti	Abilitazioni valide per l'ammissione ai concorsi	
		Abilitazioni di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto	Abilitazioni di cui al precedente ordinamento
1	2	3	4
LXXV. — Scienze naturali, chimica e geografia	10. — Scienze naturali, chimica e geografia G I. — Scienze naturali e geografia generale ed economica	52	*Classe* XV. — Scienze naturali, chimica geografia, merceologia e agraria *Classe* XVI. — Scienze naturali, geografia e patologia vegetale *Tab.* 10. — Scienze naturali, chimica e geografia *Tab.* C I. — Scienze naturali, geografia e patologia vegetàle *Tab.* G I. — Scienze naturali e geografia generale ed economica *Tab.* M II. — Scienze naturali, merceologia e agraria
LXXVI. — Scienze umane	5. — Filosofia e storia	53	*Classe* II. — Filosofia, pedagogia, psicologia e storia *Tab.* 5. — Filosofia e storia
LXXVII. — Scienze umane e storia	5. — Filosofia e storia	53a	*Classe* II. — Filosofia, pedagogia, psicologia e storia *Tab.* 5. — Filosofia e storia
LXXVIII. — Sloveno, latino, storia ed educazione civica e geografia nella scuola media con lingua d'insegnamento slovena	—	41	—
LXXIX. — Stenografia	—	54	*Classe* LVI. — Stenografia
LXXX. — Stenografia, dattilografia, tecnica della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina	—	15+54	*Classe* LVI. LVIII. — Stenografia e dattilografia
LXXXI. — Stenografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena	—	55	—
LXXXII. — Stenografia negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado con lingua di insegnamento tedesca	—	55	*Classe* LVI-*bis*. — Stenografia *Avvertenza*: La classe LVI-*bis* è compresa nelle tabelle approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1963, n. 2204, recante norme speciali per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento nelle scuole in lingua tedesca della provincia di Bolzano
LXXXIII. — Storia dell'arte	14. — Storia dell'arte	56	*Classe* III. — Storia dell'arte *Tab.* 14. — Storia dell'arte
LXXXIV. — Tecnica e organizzazione della produzione cinematografica e televisiva	—	57	—
LXXXV. — Tecniche turistiche e alberghiere	—	16a	—
LXXXVI. — Tecnologia fotografica e cinematografica	—	58	—

Classi di concorso	Classi di concorso del precedente ordinamento dichiarate corrispondenti	Abilitazioni valide per l'ammissione ai concorsi	
		Abilitazioni di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto	Abilitazioni di cui al precedente ordinamento
1	2	3	4
LXXXVII. — Tecnologia, impianti e disegno per le industrie alimentari e cerealicole	—	59	—
LXXXVIII. — Tecnologia meccanica	E XIII. — Tecnologia meccanica e laboratorio	60	*Classe* XXVII. — Tecnologia meccanica e laboratorio tecnologico *Tab.* E XIII. — Tecnologia meccanica e laboratorio
LXXXIX. — Tecnologia meccanica dell'orologeria	—	60a	—
XC. — Tecnologia tessile	E XVIII. — Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti E XIX. — Tecnologia della filatura e della tessitura G VI. — Tecnologia industriale tessile	61	*Classe* XXXII. — Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti *Classe* XXXIII. — Tecnologia della filatura e della tessitura *Classe* XXXIV. — Tecnologia industriale tessile *Tab.* E XVIII. — Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti *Tab.* E XIX. — Tecnologia della filatura e della tessitura *Tab.* G VI. — Tecnologia industriale tessile
XCI. — Tecnologie delle arti applicate	—	62	—
XCII. — Tedesco, latino, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media con lingua di insegnamento tedesca	—	41	*Classe* I-*bis* sott. *a*). — Lingua e letteratura tedesca, latina, greca, storia e geografia (1) *Classe* I-*bis* sott. *b*). — Lingua e letteratura tedesca e latina, storia e geografia (1) *Classe* I-*bis* sott. *c*). — Lingua e letteratura tedesca, storia e geografia (1) — Tedesco, latino, storia e geografia nella scuola media — Tedesco, latino, greco, storia e geografia nel ginnasio — Tedesco, storia e geografia nelle scuole tecniche — Tedesco, storia e geografia nelle scuole secondarie di avviamento professionale *Avvertenze*: (1) L'abilitazione è valida solo se conseguita in sessione di esame indetta entro il 30 gennaio 1969. La classe I-*bis* è compresa nelle tabelle approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1963, n. 2204, recante norme speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole in lingua tedesca della provincia di Bolzano
XCIII. — Topografia e disegno topografico	E XIV. — Topografia e costruzioni H II. — Topografia	63	*Classe* XXI. — Topografia *Classe* XXIV. — Topografia e costruzioni *Tab.* E XIV. — Topografia e costruzioni *Tab.* H II. — Topografia
XCIV. — Zootecnica	C XIII. — Zootecnia	64	*Classe* XLVII. — Zootecnia *Tab.* C XIII. — Zootecnia

ALLEGATO *B*

Classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico negli istituti di istruzione secondaria
(DD.MM. 2 marzo 1972 e 9 dicembre 1972)

ELENCO DELLE CLASSI DI CONCORSO A POSTI DI INSEGNANTE TECNICO-PRATICO
(Tabella *C*)

I. — Esercitazioni aeronautiche

II. — Esercitazioni di assistenza all'infanzia

III. — Esercitazioni di ceramica

IV. — Esercitazioni di circolazione aerea

V. — Esercitazioni di comunicazioni

VI. — Esercitazioni di cucina

VII. — Esercitazioni di disegno artistico di tessuti

VIII. — Esercitazioni di economia domestica

IX. — Esercitazioni negli istituti tecnici per geometri

X. — Esercitazioni nautiche

XI. — Esercitazioni di odontotecnica

XII. — Esercitazioni di officina meccanica agricola e di macchine agricole

XIII. — Esercitazioni pratiche negli istituti tecnici commerciali

XIV. — Esercitazioni di radiologia medica

XV. — Esercitazioni di sala-bar

XVI. — Esercitazioni di sartoria

XVII. — Esercitazioni di segreteria e amministrazione di albergo e di portineria, pratica di agenzia

XVIII. — Esercitazioni di teoria della nave e di costruzioni navali

XIX. — Esercitazioni agrarie

XX. — Laboratorio di aerotecnica, costruzioni e tecnologie aeronautiche

XXI. — Laboratorio di chimica e chimica industriale

XXII. — Laboratorio di elettronica e reparti di lavorazione

XXIII. — Laboratorio di elettrotecnica

XXIV. — Laboratorio di fisica atomica e nucleare e strumentazione

XXV. — Laboratorio di fisica e fisica applicata

XXVI. — Laboratorio di industrie cerealicole, officina e macchine agricole

XXVII. — Laboratorio di macchine a fluido

XXVIII. — Laboratorio di meccanica e tecnologia e reparti di lavorazione

XXIX. — Laboratorio di oreficeria

XXX. — Laboratorio di tecnologia cartaria ed esercitazioni di cartiera

XXXI. — Laboratorio di tecnologia tessile, maglieria, officina tessile, filatura e tessitura, reparti di tecnologia magliera

XXXII. — Laboratorio e reparti di lavorazione per le arti grafiche

XXXIII. — Laboratorio e reparti di lavorazione per l'industria mineraria

XXXIV. — Laboratorio tecnologico per l'edilizia ed esercitazioni di topografia

XXXV. — Reparti di lavorazione per le arti fotografiche e cinematografiche

Classi di concorso 1	Posti cui i concorsi danno adito 2	Titoli validi per l'ammissione ai concorsi 3
I. — Esercitazioni aeronautiche	Esercitazioni aeronautiche; esercitazioni di navigazione aerea e di meteorologia aeronautica negli istituti tecnici aeronautici	Perito aeronautico aspirante al comando di aeromobili; ufficiale o sottufficiale pilota dell'Aeronautica militare proveniente dal servizio permanente effettivo
II. — Esercitazioni di assistenza all'infanzia	Esercitazioni di assistenza all'infanzia negli istituti professionali femminili	Diploma di maturità professionale per assistenti per comunità infantili
III. — Esercitazioni di ceramica	Modellismo, foggiatura e rifinitura, formatura, plastica, verniciatura, cottura e decorazione della ceramica negli istituti professionali	Diploma di qualifica per la ceramica rilasciato da un istituto professionale congiunto a diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado
IV. — Esercitazioni di circolazione aerea	Esercitazioni di circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche e meteorologia aeronautica negli istituti tecnici aeronautici	Perito aeronautico aspirante all'assistenza e al controllo della navigazione aerea; ufficiale o sottufficiale dell'Aeronautica militare controllore della navigazione aerea proveniente dal servizio permanente effettivo
V. — Esercitazioni di comunicazioni	Esercitazioni di comunicazioni negli istituti tecnici nautici (indirizzo: capitani) Esercitazioni pratiche e servizio R. T. negli istituti professionali per le attività marinare	Radiotelegrafista di 1ª classe congiunto a diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado
VI. — Esercitazioni di cucina	Esercitazioni pratiche di cucina negli istituti professionali alberghieri	Diploma di tecnico delle attività alberghiere, congiunto a diploma di qualifica di addetto ai servizi alberghieri di cucina rilasciato da un istituto professionale
VII. — Esercitazioni di disegno artistico di tessuti	Esercitazioni di disegno artistico di tessuti negli istituti tecnici industriali (indirizzo: disegno di tessuti)	Diploma di perito industriale per il disegno di tessuti
VIII. — Esercitazioni di economia domestica	Esercitazioni di economia domestica, esercitazioni di economia domestica e tecnica organizzativa; lavori femminili; esercitazioni di tirocinio negli istituti tecnici femminili Esercitazioni pratiche di economia familiare negli istituti professionali per l'agricoltura	Diploma di abilitazione o maturità tecnica rilasciato dagli istituti tecnici femminili; diploma rilasciato dalle scuole di magistero professionale per la donna; diploma di maturità professionale di assistente per comunità infantili
IX. — Esercitazioni negli istituti tecnici per geometri	Esercitazioni negli istituti tecnici per geometri	Diploma di geometra *Avvertenza*: La presente classe di concorso è prevista unicamente ai fini della applicazione dell'ottavo comma dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074
X. — Esercitazioni nautiche	Esercitazioni marinaresche negli istituti tecnici nautici; esercitazioni di meteorologia ed oceanografia negli istituti tecnici nautici (indirizzo: capitani) Esercitazioni di navigazione negli istituti tecnici nautici (indirizzo: capitani); esercitazioni di navigazione, meteorologia e oceanografia, marinaresche, di attrezzature negli istituti professionali per le attività marinare	Diploma di aspirante al comando di navi mercantili
XI. — Esercitazioni di odontotecnica	Esercitazioni di odontotecnica negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato	Diploma di maturità professionale di odontotecnico congiunto a diploma di qualifica di odontotecnico rilasciato da un istituto professionale
XII. — Esercitazioni di officina meccanica agricola e di macchine agricole	Esercitazioni di officina meccanica, agricola e di macchine agricole negli istituti professionali per l'agricoltura	Diploma di perito industriale per la meccanica; di perito agrario; di agro-tecnico; di tecnico delle industrie meccaniche
XIII. — Esercitazioni pratiche negli istituti tecnici commerciali	Esercitazioni pratiche negli istituti tecnici commerciali	Diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado *Avvertenza*: La presente classe di concorso è prevista unicamente ai fini dell'applicazione dell'ottavo comma dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074
XIV. — Esercitazioni di radiologia medica	Esercitazioni di fisica protezionistica; esercitazioni e tirocinio di radiologia; esercitazioni di camera oscura negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato	Diploma di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche; diploma di perito industriale per la fisica industriale

Classi di concorso 1	Posti cui i concorsi danno adito 2	Titoli validi per l'ammissione ai concorsi 3
XV. — Esercitazioni di sala-bar	Esercitazioni pratiche di sala-bar negli istituti professionali alberghieri	Diploma di tecnico delle attività alberghiere congiunto a diploma di qualifica di addetti ai servizi alberghieri di sala e bar rilasciato da un istituto professionale
XVI. — Esercitazioni di sartoria	Esercitazioni nei reparti di lavorazione negli istituti tecnici industriali (indirizzo: confezioni industriali) Tecnica professionale ed esercitazioni pratiche di sartoria negli istituti professionali femminili	Diploma di abilitazione o maturità tecnica rilasciato dagli istituti tecnici femminili; diploma rilasciato dalle scuole di magistero professionale per la donna; diploma di maturità professionale per disegnatrice stilista di moda; diploma di perito confezionista
XVII. — Esercitazioni di segreteria e amministrazione di albergo e di portineria, pratica di agenzia	Pratica di agenzia ed esercitazioni tecniche negli istituti tecnici per il turismo Esercitazioni pratiche di segreteria e amministrazione d'albergo; esercitazioni pratiche di tecnica turistica ed esercitazioni pratiche di portineria negli istituti professionali	Diploma di: tecnico delle attività alberghiere; operatore turistico; perito per il turismo
XVIII. — Esercitazioni di teoria della nave e di costruzioni navali	Esercitazioni di teoria della nave e costruzioni navali negli istituti tecnici nautici	Diploma di aspirante alla professione di costruttore navale; diploma di perito industriale per l'industria navalmeccanica
XIX. — Esercitazioni agrarie	Esercitazioni pratiche negli istituti tecnici agrari Esercitazioni di azienda agraria; esercitazioni pratiche forestali negli istituti professionali per l'agricoltura	Diploma di perito agrario o di agrotecnico
XX. — Laboratorio di aerotecnica, costruzioni e tecnologie aeronautiche	Laboratorio di aerotecnica e costruzioni aeronautiche; laboratorio di tecnologie aeronautiche negli istituti tecnici industriali (indirizzo: costruzioni aeronautiche)	Diploma di perito industriale per le costruzioni aeronautiche
XXI. — Laboratorio di chimica e chimica industriale	Laboratorio di chimica nel biennio comune a tutti gli indirizzi degli istituti tecnici industriali; laboratorio di chimica negli istituti tecnici industriali (indirizzi: arti fotografiche; arti grafiche; chimica conciaria; chimica industriale; costruzioni aeronautiche; cronometria; disegno di tessuti; fisica industriale; industrie alimentari; industrie metalmeccaniche; industria mineraria; industria navalmeccanica; industria tessile; industria tintoria; maglieria; materie plastiche; meccanica; meccanica di precisione; termotecnica); laboratorio di chimica analitica negli istituti tecnici industriali (indirizzi: chimica conciaria; metallurgia); laboratorio di complementi di chimica ed elettrochimica negli istituti tecnici industriali (indirizzo: chimica industriale); laboratorio di analisi chimica generale e tecnica negli istituti tecnici industriali (indirizzi: chimica industriale; fisica industriale; industria cartaria); laboratorio di chimica applicata e laboratorio di analisi tecniche negli istituti tecnici industriali (indirizzo: industrie alimentari); laboratorio di analisi chimica negli istituti tecnici industriali (indirizzo: industria tintoria); laboratorio di analisi e preparazione negli istituti tecnici industriali; laboratorio di chimica tessile negli istituti tecnici industriali (indirizzo: disegno di tessuti); laboratorio di chimica tessile e tintoria negli istituti tecnici industriali (indirizzo: industria tessile); laboratorio di chimica industriale e chimica tessile; laboratorio di chimica tintoria e sostanze coloranti negli istituti tecnici industriali (indirizzo: industria tintoria); laboratorio di chimica tessile e laboratorio di tintoria negli istituti tecnici industriali (indirizzo: maglieria); laboratorio di microscopia negli isti-	Diploma di perito industriale per la chimica conciaria, la chimica industriale, la chimica nucleare, l'industria cartaria, l'industria tintoria, le industrie alimentari, le materie plastiche, per il disegno di tessuti, l'industria tessile, la maglieria; diploma di tecnico delle industrie chimiche

Classi di concorso 1	Posti cui i concorsi danno adito 2	Titoli validi per l'ammissione ai concorsi 3
	tuti tecnici industriali (indirizzo: industria cartaria); laboratorio di radiochimica negli istituti tecnici industriali (indirizzo: chimica nucleare); laboratorio di tecnologia chimica generale e delle materie plastiche; lavorazioni di materie plastiche negli istituti tecnici industriali (indirizzo: materie plastiche); reparti di lavorazione negli istituti tecnici industriali (indirizzo: industria tintoria); laboratorio di microscopia e microbiologia conciaria; laboratorio di tecnologia conciaria e analisi; reparti di lavorazione negli istituti tecnici industriali (indirizzo: chimica conciaria); laboratorio di microbiologia industriale negli istituti tecnici industriali (indirizzo: industrie alimentari)	
	Laboratorio di analisi chimiche, strumentali e tecniche e di preparazioni chimiche; laboratorio di chimica fisica ed analisi; laboratorio di chimica organica e preparazioni negli istituti professionali	
XXII. — Laboratorio di elettronica e reparti di lavorazione	Laboratorio di elettronica negli istituti tecnici industriali (indirizzo: chimica nucleare); laboratorio di elettronica industriale, controlli e servomeccanismi negli istituti tecnici industriali (indirizzo: elettronica industriale); reparti di lavorazione e laboratorio di misure elettroniche negli istituti tecnici industriali (indirizzi: elettronica industriale, energia nucleare); laboratorio di controlli servomeccanismi ed applicazioni negli istituti tecnici industriali (indirizzo: energia nucleare); laboratorio di misure elettriche e misure elettroniche e officina montaggio negli istituti tecnici industriali (indirizzo: telecomunicazioni); esercitazioni di elettrotecnica, radio radar tecnica ed elettronica negli istituti tecnici aeronautici (indirizzo: assistenza alla navigazione aerea)	Diploma di perito industriale per l'elettronica industriale, l'energia nucleare, le telecomunicazioni, radiotecnico; diploma di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche
	Laboratorio misurazioni elettriche ed elettroniche; laboratorio misurazioni elettriche elettroniche e videotecniche, esercitazioni pratiche e collaudi; esercitazioni pratiche di strumentazione negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato (settore elettrico, elettronico, per strumentisti)	
XXIII. — Laboratorio di elettrotecnica	Laboratorio di elettrotecnica negli istituti tecnici industriali (indirizzi: chimica industriale, fisica industriale, industria mineraria); officina elettromeccanica negli istituti tecnici industriali (indirizzo: industrie cerealicole); laboratorio di misure elettriche negli istituti tecnici industriali (indirizzi: elettronica industriale, energia nucleare); laboratorio di misure elettriche e officina elettromeccanica e di impianti elettrici negli istituti tecnici industriali (indirizzo: elettrotecnica); esercitazioni di elettrotecnica e radioelettronica negli istituti tecnici nautici (indirizzo: capitani); esercitazioni di elettrotecnica ed impianti elettrici di bordo negli istituti tecnici nautici (indirizzo: macchinisti); laboratorio di elettrotecnica e cronometria, laboratorio di tecnologia meccanica dell'orologeria e reparti di lavorazione negli istituti tecnici industriali (indirizzo: cronometria)	Diploma di perito industriale per l'elettronica industriale, l'elettrotecnica, le telecomunicazioni, l'energia nucleare, la cronometria, la radiotecnica, la fisica industriale; diploma di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche
	Laboratorio di misurazioni elettriche officina elettrica e officina costruzioni elettromeccaniche, officina radioelettrica negli istituti professionali per la industria e l'artigianato e per le attività marinare	

Classi di concorso 1	Posti cui i concorsi danno adito 2	Titoli validi per l'ammissione ai concorsi 3
XXIV. — Laboratorio di fisica atomica e nucleare e strumentazione	Laboratorio di fisica nucleare negli istituti tecnici industriali (indirizzo: chimica nucleare); laboratorio di fisica atomica e nucleare e strumentazione negli istituti tecnici industriali (indirizzo: energia nucleare)	Diploma di perito industriale per la chimica nucleare o per l'energia nucleare
XXV. — Laboratorio di fisica e fisica applicata	Laboratorio di complementi di fisica negli istituti tecnici industriali (indirizzo: chimica industriale); laboratorio di merceologia, chimica e ottica fotografica negli istituti tecnici industriali (indirizzo: arti fotografiche); laboratorio di strumenti ottici e tecnologia del vetro; officina ottica e laboratorio fotografico negli istituti tecnici industriali (indirizzo: industria ottica); laboratorio di fisica nel biennio comune a tutti gli indirizzi degli istituti tecnici industriali e nautici; laboratorio di fisica applicata negli istituti tecnici industriali (indirizzi: fisica industriale, industrie alimentari, industria mineraria, materie plastiche) Laboratorio di fisica, esercitazioni di ripresa, esercitazioni pratiche di ottica negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato	Diploma di perito industriale, di istituto tecnico nautico o maturità professionale del settore industriale
XXVI. — Laboratorio di industrie cerealicole, officina e macchine agricole	Laboratorio di industrie cerealicole e officina motori e macchine agricole negli istituti tecnici industriali (indirizzo: industrie cerealicole)	Diploma di perito industriale per le industrie cerealicole
XXVII. — Laboratorio di macchine a fluido	Laboratorio di macchine a fluido negli istituti tecnici industriali (indirizzo: meccanica); laboratorio di termotecnica e macchine a fluido e officina montaggio negli istituti tecnici industriali (indirizzo: termotecnica); esercitazioni di macchine e di officina negli istituti tecnici nautici Esercitazioni di macchine marine, officina meccanica, laboratorio di macchine marine negli istituti professionali per le attività marinare; laboratorio di macchine termiche negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato	Diploma di perito industriale per la termotecnica o d'aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili
XXVIII. — Laboratorio di meccanica e tecnologia e reparti di lavorazione	Reparti di lavorazione negli istituti tecnici industriali (biennio comune a tutti gli indirizzi); reparti di lavorazione negli istituti tecnici industriali (indirizzo: costruzioni aeronautiche); lavorazioni meccaniche negli istituti tecnici industriali (indirizzi: costruzioni aeronautiche; cronometria; edilizia; elettrotecnica; energia nucleare; industrie alimentari; industrie cerealicole; industrie metalmeccaniche; industria navalmeccanica; materie plastiche; meccanica, meccanica di precisione; metallurgia; telecomunicazioni; termotecnica); laboratorio di meccanica e macchine negli istituti tecnici industriali (indirizzo: fisica industriale); laboratorio di macchine negli istituti tecnici industriali (indirizzo: industrie cerealicole); laboratorio di tecnologia meccanica negli istituti tecnici industriali (indirizzi: industrie cerealicole; industrie metalmeccaniche; materie plastiche; meccanica); lavorazioni metalmeccaniche negli istituti tecnici industriali (indirizzo: industrie metalmeccaniche); laboratorio di tecnologie navalmeccaniche negli istituti tecnici industriali (indirizzo: industrie navalmeccaniche); laboratorio di tecnologia della meccanica fine e di precisione negli istituti tecnici industriali (indirizzo: meccanica di precisione); laboratorio di metallurgia e siderurgia negli istituti tecnici industriali (indirizzo: me-	Diploma di perito industriale per le costruzioni aeronautiche; la cronometria; le industrie cerealicole; le industrie metalmeccaniche; le industrie navalmeccaniche; le materie plastiche; la meccanica; la meccanica di precisione; la metallurgia; la termotecnica; diploma di tecnico delle industrie meccaniche

Classi di concorso 1	Posti cui i concorsi danno adito 2	Titoli validi per l'ammissione ai concorsi 3
	tallurgia); esercitazioni di carpenteria in legno e in ferro e sala di tracciatura negli istituti tecnici industriali (indirizzo: industria navalmeccanica)	
	Laboratorio tecnologico; laboratorio macchine termiche; aggiustaggio macchine utensili; lavorazioni al banco, alle macchine utensili; fucinatura e trattamenti termici; saldature; lavorazioni al banco, alle macchine utensili, saldature; esercitazioni di tecnica della produzione e disegno; lavorazioni al banco, alle macchine utensili, saldature, officina automezzi, officina motori, fucinatura e trattamenti termici; esercitazioni siderurgiche negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato	
XXIX. — Laboratorio di oreficeria	Laboratorio di oreficeria, cesello, incisione e sbalzo negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato	Diploma di qualifica per orafo congiunto a diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado
XXX. — Laboratorio di tecnologia cartaria ed esercitazione di cartiera	Laboratorio di tecnologia cartaria, esercitazioni di cartiera e laboratorio filigranisti negli istituti tecnici industriali (indirizzo: industria cartaria)	Diploma di perito industriale per l'industria cartaria
XXXI. — Laboratorio di tecnologia tessile, maglieria, officina tessile, filatura e tessitura, reparti di tecnologia magliera	Laboratorio di tecnologia tessile negli istituti tecnici industriali (indirizzi: industria tessile e industria tintoria); laboratorio di tecnologia magliera negli istituti tecnici industriali (indirizzo: maglieria); reparti di lavorazione negli istituti tecnici industriali (indirizzo: disegno di tessuti); filatura e tessitura negli istituti tecnici industriali (indirizzo: industria tessile); reparti di lavorazione negli istituti tecnici industriali (indirizzo: maglieria); esercitazioni di tecnologia tessile e laboratorio negli istituti tecnici industriali (indirizzo: confezioni industriali)	Diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria; diploma di perito confezionista
	Laboratorio tecnologico tessile, officina tessile negli istituti professionali	
XXXII. — Laboratorio e reparti di lavorazione per le arti grafiche	Reparti di lavorazione negli istituti tecnici industriali (indirizzo: arti grafiche)	Diploma di perito industriale per le arti grafiche, e per le arti fotografiche
	Stampa e legatoria; composizione, impaginazione, stampa e legatoria; composizione, stampa e legatoria negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato	
XXXIII. — Laboratorio e reparti di lavorazione per l'industria mineraria	Laboratorio di mineralogia e geologia; laboratorio di chimica metallurgica e mineralurgica; laboratorio di arte mineraria; laboratorio di arricchimento dei minerali; reparti di lavorazione negli istituti tecnici industriali (indirizzo: industria mineraria)	Diploma di perito industriale per l'industria mineraria
XXXIV. — Laboratorio tecnologico per l'edilizia ed esercitazioni di topografia	Laboratorio di tecnologia dei minerali e delle costruzioni e cantiere negli istituti tecnici industriali (indirizzo: edilizia); laboratorio di topografia e disegno negli istituti tecnici industriali (indirizzo: industrie minerarie)	Diploma di perito industriale per l'edilizia o di geometra
	Laboratorio tecnologico per edili, esercitazioni pratiche di laboratorio per edili negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato	
XXXV. — Reparti di lavorazione per le arti fotografiche e cinematografiche	Reparti di lavorazione negli istituti tecnici industriali (indirizzo: arti fotografiche)	Diploma di perito industriale per le arti grafiche, per le arti fotografiche, diploma di tecnico delle industrie cinematografiche
	Esercitazioni di ripresa, esercitazioni di fotografia, di sviluppo e stampa, di montaggio; laboratorio di fotoincisione; laboratorio fotografico; fotolitografia negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato	

Classi di concorso a posti di insegnante d'arte applicata negli istituti d'arte

ELENCO DELLE NUOVE CLASSI DI CONCORSO A POSTI DI INSEGNANTE D'ARTE APPLICATA

I. — Esercitazioni di ceramica e vetro.

II. — Esercitazioni di discipline della grafica, della fotografia e della stampa.

III. — Esercitazioni di discipline pittoriche.

IV. — Esercitazioni di discipline plastiche.

V. — Esercitazioni di metalli e oreficeria.

VI. — Esercitazioni di modellistica e arredamento.

VII. — Esercitazioni di tessuto e abbigliamento.

Classi di concorso 1	Posti cui i concorsi danno adito 2	Titoli validi per l'ammissione ai concorsi 3
I. — Esercitazioni di ceramica e vetro	Ceramica; decorazione (arte del vetro); decorazione ceramica; decorazione tradizionale; decorazione del gres; decorazione e cottura; decorazione della porcellana; decorazione dei rivestimenti ceramici edilizi; decoratore smaltatore per la ceramica; fabbricazione delle fritte, degli smalti e delle vernici, foggiatura con l'obbligo della preparazione del biscotto per il laboratorio di decorazione; foggiatura; foggiatura del gres; foggiatura dei rivestimenti ceramici edilizi; foggiatura della porcellana; formatura, tornitura e forni; forme di fabbricazione; forni e macchine; verniciatura e smaltatura; incisione e molatura del vetro e del cristallo; laboratorio chimico (ceramica); laboratorio tecnologico (ceramica); laboratorio tecnologico, chimico e per gli apparecchi scientifici; tornitura (ceramica); vetrata; vetrata artistica; vetrata artistica per la decorazione e l'arredo della chiesa; vetro soffiato	Diploma di maturità artistica; diploma di maturità d'arte applicata; diploma di maestro d'arte
II. — Esercitazioni di discipline della grafica, della fotografia e della stampa	Applicazioni di riprese fotocinematografiche e montaggio; calcografia e serigrafia; disegno animato (animatore); documentazione fotografica per la decorazione e l'arredo della chiesa; fotografia artistica; fotoincisione; grafica pubblicitaria; legatoria artistica e restauro del libro; linotipista; litografia e serigrafia; litografia e xilografia; ripresa fotocinematografica; serigrafia; stampa; stampa calcografica; stampa litografica; stampa litografica e serigrafica; stampa xilografica; sviluppo, stampa e rifinitura; sviluppo, stampa e rilegatura; tecniche grafiche; tipografia; tipografo compositore; tipografo impressore; xilografia e calcografia	Diploma di maturità artistica; diploma di maturità d'arte applicata; diploma di maestro d'arte
III. — Esercitazioni di discipline pittoriche	Decorazione pittorica; decorazione pittorica (su tela e su stoffa); decorazione pittorica (olio, affresco, tempera, encausto, mosaico); decorazione pittorica (lacche, doratura, stampatura, stoffe); lacche; lacche e doratura; mosaico per la decorazione e l'arredo della chiesa; mosaico e commesso; pittore scenografo; restauro (ceramica); tecniche murali	Diploma di maturità artistica; diploma di maturità d'arte applicata; diploma di maestro d'arte
IV. — Esercitazioni di discipline plastiche	Alabastro; decorazione plastica; fonderia artistica; formatura; formatura dei modelli in gesso; formatura e foggiatura; foggiatura e modellazione; formatura e stampatura; formatura e stucchi; formatura e stucchi per la decorazione e l'arredo della chiesa; glittica; incisione del corallo; intaglio (sezione decorazione plastica); intaglio in legno e plastica ornamentale; marmo e pietra; marmo e pietra per la decorazione e l'arredo della chiesa	Diploma di maturità artistica; diploma di maturità d'arte applicata; diploma di maestro d'arte

Classi di concorso 1	Posti cui i concorsi danno adito 2	Titoli validi per l'ammissione ai concorsi 3
V. — Esercitazioni di metalli e oreficeria	Ageminatura; applicazioni metalliche; applicazioni metalliche per la decorazione e l'arredo della chiesa; cesello e sbalzo per la decorazione e l'arredo della chiesa; cesello e sbalzo; ferro; forgiatura e tiratura; ferro e sbalzo; fusione e smalti; fusione e smalti per la decorazione e l'arredo della chiesa; gioiello e incastonatura; incisione e incastonatura; incisione e incastonatura per la decorazione e l'arredo della chiesa; microfusione e smalti; oreficeria; sbalzo e smalto; smalti e colori	Diploma di maturità artistica; diploma di maturità d'arte applicata; diploma di maestro d'arte
VI. — Esercitazioni di modellistica e arredamento	Architettura; disegno di architettura; arredamento; arte muraria; costruzioni sceniche; tecniche murali per la decorazione e l'arredo della chiesa; decorazione scenografica; decorazione del mobile; disegno e modellistica di arredamento; ebanisteria; ebanisteria per la decorazione e l'arredo della chiesa; ebanisteria e tarsia; ebanisteria e intaglio; intaglio per la decorazione e l'arredo della chiesa; intaglio e tarsia; modellistica; modellistica per la decorazione e l'arredo della chiesa; restauro (legno); restauro del mobile antico; scenotecnica; tarsia e decorazione	Diploma di maturità artistica; diploma di maturità d'arte applicata; diploma di maestro d'arte
VII. — Esercitazioni di tessuto e abbigliamento	Arazzo; decorazione di tessuti; stampa dei tessuti; disegno di tessuti; disegno di moda e del costume; merletto e ricamo; modellistica e figurino; taglio e confezione; taglio e confezione degli abiti liturgici; taglio e per il disegno tecnico; tessitura di arredamento; tessuto; tessitura e tappeto; tintoria; velluti	Diploma di maturità artistica; diploma di maturità d'arte applicata; diploma di maestro d'arte

Classi di concorso a posti di assistente nei licei artistici

ELENCO DELLE NUOVE CLASSI DI CONCORSO A POSTI DI ASSISTENTE NEI LICEI ARTISTICI

I. — Assistenza alla cattedra di: figura e ornato modellato.

II. — Assistenza alla cattedra di: figura disegnata e ornato disegnato.

III. — Assistenza alla cattedra di: disegno geometrico, prospettiva ed elementi di architettura.

Classi di concorso 1	Posti cui i concorsi danno adito 2	Titoli validi per l'ammissione ai concorsi 3
I. — Assistenza alla cattedra di: Figura e ornato modellato	Figura e ornato modellato nei licei artistici	Diploma di maturità artistica; diploma di maturità d'arte applicata; diploma di maestro d'arte
II. — Assistenza alla cattedra di: Figura disegnata e ornato disegnato	Figura disegnata; ornato disegnato nei licei artistici	Diploma di maturità artistica; diploma di maturità d'arte applicata; diploma di maestro d'arte
III. — Assistenza alla cattedra di: Disegno geometrico, prospettiva ed elementi di architettura	Disegno geometrico, prospettiva ed elementi di architettura nei licei artistici	Diploma di maturità artistica; diploma di maturità d'arte applicata; diploma di maestro d'arte

ALLEGATO *C*

(Modello della domanda, in carta da bollo)

Al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale assunzione in ruolo di idonei e abilitati - ROMA

oppure, per gli aspiranti di cui al titolo III:

Al Provveditore agli studi di .

. . l . . sottoscritt . . . . (1) nat . . a . il . . . e residente a . . (provincia . .) chiede, ai fini dell'immissione in ruolo, la inclusione nella graduatoria nazionale (2) permanente per la classe di concorso . . (denominazione della classe . .) della tabella . del decreto ministeriale 2 marzo 1972.

Dichiara di essere fornito di abilitazione all'insegnamento di . . (classe . .) conseguita nello esame di Stato indetto con decreto ministeriale . . (3) e di trovarsi, quanto al servizio, nella seguente condizione: . (4).

Precisa che alla data del 2 gennaio 1972 prestava servizio in qualità di . . presso la scuola (o istituto) . di .

Dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (5);

di aver riportato le seguenti condanne penali . . (6);

di essere incorso nella destituzione, decadenza o dispensa da altri impieghi presso la pubblica amministrazione per le seguenti cause . . e di aver riportato, quale insegnante presso scuole statali, le seguenti sanzioni disciplinari . (6);

di trovarsi, quanto agli obblighi militari, nella seguente posizione: . . (7);

di essere in possesso del seguente titolo di studio: . conseguito presso . . (8).

Per quanto concerne la documentazione, fa riferimento allo elenco contenuto nella scheda *A*.

Dichiara„ infine, che il proprio recapito è il seguente: . ., e chiede che a tale indirizzo siano inviate tutte le comunicazioni relative alla presente richiesta.

Si impegna, in ogni modo, a comunicare qualunque cambiamento del recapito stesso (9).

Data .

Firma (1)

Autentica di firma (10)

---

(1) Le aspiranti coniugate indicheranno nell'ordine, il cognome da nubili, il nome, ed il cognome del coniuge.

(2) « provinciale » per gli aspiranti delle scuole con lingua di insegnamento tedesca; « regionale » per le scuole con lingua di insegnamento slovena.

(3) Indicare con esattezza l'abilitazione e gli estremi del decreto, ovvero, per chi intenda avvalersi della migliore votazione riportata in un concorso a cattedre, la tabella di concorso e gli estremi del decreto con cui il concorso è stato bandito. Gli insegnanti tecnico-pratici, gli insegnanti di arte applicata e di assistenti indicheranno, in luogo dell'abilitazione, il titolo di studio posseduto.

(4) Indicare, anzitutto, la propria posizione (insegnante non di ruolo; insegnante di ruolo di scuole secondarie; insegnante elementare o insegnante tecnico-pratico di ruolo; vice rettore aggiunto dei convitti nazionali; maestra istitutrice di ruolo degli educandati femminili statali; insegnante tecnico-pratico, insegnante d'arte applicata, assistente in servizio con incarico a tempo indeterminato), specificando poi gli anni di servizio in scuole statali e le relative qualifiche. Gli insegnanti elementari di ruolo che abbiano prestato servizio presso scuole di istruzione secondaria ai sensi delle leggi 4 giugno 1962, n. 585 e 6 luglio 1964, n. 620 indicheranno sia la loro qualità di insegnanti elementari, sia la natura del servizio effettivamente prestato.

(5) Nel caso in cui l'aspirante non sia iscritto nelle liste elettorali, deve specificare i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(6) E' opportuno che la dichiarazione sia resa, anche se negativa.

(7) Le insegnanti di sesso femminile non sono tenute alla presente dichiarazione. Gli insegnanti di sesso maschile preciseranno la propria posizione (aver regolarmente prestato servizio di leva, essere attualmente in servizio militare, non avere ancora concorso alla leva, essere stato riformato, esonerato, ecc.).

(8) Indicare l'università o l'istituto.

(9) L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato, nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa degli uffici dell'amministrazione della pubblica istruzione.

(10) La firma deve essere autenticata dal capo di istituto o dal direttore didattico della scuola presso la quale l'aspirante presta servizio, o da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i vice rettori aggiunti e per le maestre istitutrici di ruolo la firma può essere autenticata rispettivamente dal rettore del convitto nazionale e dalla direttrice dello educandato femminile statale.

ALLEGATO *D*

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI DI AMMISSIONE E DEI TITOLI VALUTABILI

Ai fini dell'ammissione al beneficio e della valutazione dei titoli secondo le norme del presente decreto, gli aspiranti devono presentare, unitamente alla domanda, i seguenti documenti in originale o in copia autentica o fotostatica; le copie autentiche o fotostatiche devono essere in regola con le vigenti disposizioni fiscali e devono risultare autenticate, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15:

1) il certificato in carta da bollo del titolo di abilitazione posseduto (non il relativo diploma), ovvero della migliore votazione riportata nelle prove di esame di un concorso a cattedre. Tale certificato deve contenere l'indicazione del voto complessivo, eccezion fatta per l'abilitazione di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, che si intende conseguita col punteggio minimo.

Coloro che fossero sprovvisti del certificato di abilitazione, o di quello attestante la votazione conseguita in concorso a cattedre, possono farne apposita domanda in carta legale, corredata da una marca da bollo da L. 500 per ogni certificato richiesto e, ove occorra, della ricevuta del versamento del prescritto contributo a favore dell'Opera universitaria. Tale domanda, redatta in conformità dell'allegato D-*bis* e indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - ufficio concorsi scuole medie, va inviata nello stesso plico con cui viene inviata la domanda di inclusione nelle graduatorie permanenti; di essa deve essere fatta esplicita menzione nella scheda di elencazione dei documenti.

Coloro che hanno conseguito un'abilitazione con esonero da prove precedentemente sostenute, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 827, devono documentare anche l'esito delle prove anzidette.

Si avverte che non saranno presi in considerazione certificati o richieste di certificati attestanti l'esito di concorsi per titoli o dei concorsi a posti di ruolo speciale transitorio, o l'inclusione nelle graduatorie compilate ai sensi delle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 27 ottobre 1964, n. 1105, 16 febbraio 1965, n. 98, 25 luglio 1966, n. 603 e successive modificazioni e 2 aprile 1968, n. 468.

Gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici e professionali, gli insegnanti di arte applicata degli istituti d'arte e gli assistenti dei licei artistici devono presentare un certificato, completo di votazione, del titolo di studio posseduto; se abbiano

ottenuto la dichiarazione di equipollenza ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277 devono presentare una attestazione in carta da bollo di detta dichiarazione di equipollenza, rilasciata dalla competente autorità;

2) il certificato del titolo di studio, rilasciato dalla competente università o istituto di istruzione secondaria e contenente l'indicazione delle votazioni ottenute e della data del conseguimento. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui certificati di studio da produrre fuori della provincia in cui ha sede la scuola devono essere legalizzate dal provveditore agli studi;

3) i certificati in carta da bollo comprovanti il servizio minimo richiesto per l'ammissione, nonchè gli altri servizi didattici prestati fino al 1970/71, ultimo anno scolastico utile e valutabile, che l'aspirante intenda far valere per l'attribuzione del punteggio previsto dagli articoli 23, 24 e 25 del presente decreto. Detti certificati devono indicare con precisione, per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dell'insegnamento (e non della relativa retribuzione), con le eventuali interruzioni, la materia o le materie insegnate, il numero delle ore settimanali di insegnamento, le classi in cui l'insegnamento è stato impartito, la eventuale partecipazione alle due sessioni di esame, e — per il servizio prestato nelle scuole statali e pareggiate — la relativa qualifica, ovvero, quando questa non sia stata attribuita o trattasi di scuole parificate o legalmente riconosciute, l'indicazione che il servizio sia stato prestato « senza demerito ». Tale dichiarazione puo essere rilasciata quando agli atti non risultino provvedimenti disciplinari o note di demerito a carico degli interessati.

Sono validi anche i certificati che siano stati rilasciati a suo tempo di « servizio lodevole », purchè contengano tutti gli altri dati sopra indicati. Qualora i capi di istituto non siano in grado di rilasciare la dichiarazione « senza demerito », gli interessati potranno rivolgersi al competente provveditore agli studi che è, a tale scopo, autorizzato a rilasciarla sulla scorta delle note di qualifica esistenti agli atti o di altri eventuali elementi in suo possesso. Per i certificati dei provveditori agli studi sono ugualmente richieste tutte le anzidette indicazioni.

I certificati relativi al servizio prestato negli istituti pareggiati e in quelli parificati o legalmente riconosciuti devono, oltre alle precisazioni di cui al precedente comma, dichiarare che il servizio attestato sia stato prestato in classi o in corsi che godevano già del pareggiamento o del riconoscimento legale e recare gli estremi del decreto (non della lettera o telegramma) di concessione, con l'indicazione della decorrenza e dell'eventuale sua revoca; la valutazione del servizio è condizionata a tali precisazioni.

Gli insegnanti e gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo delle scuole secondarie e gli insegnanti elementari di ruolo documenteranno il proprio servizio mediante certificati rilasciati su carta da bollo rispettivamente dal capo d'istituto e dall'ispettore scolastico.

I vice rettori aggiunti dei convitti nazionali e le maestre istitutrici di ruolo degli educandati femminili statali devono presentare, oltre ai certificati di eventuali servizi utili ai fini dell'attribuzione del punteggio, copia aggiornata dello stato di servizio rilasciata su carta da bollo dal Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V.

I certificati di servizio che siano privi anche di una sola delle indicazioni prescritte non saranno presi in considerazione, e non saranno ritenute valide formule generiche comunque sostitutive di esse;

4) gli insegnanti, gli insegnanti tecnico-pratici, gli insegnanti di arte applicata e gli assistenti per i quali sia prescritta, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie, la permanenza in servizio al 2 gennaio 1972 o al 2 marzo 1972 devono comprovare tale condizione con certificato rilasciato in carta legale dal competente capo d'istituto, attestante la natura giuridica del servizio prestato alle date suddette.

ALLEGATO *D-bis*

(Modello di domanda del certificato di abilitazione o di votazione di esame)

Al Ministero della pubblica istruzione Ufficio concorsi scuole medie - Divisione IV - ROMA

Con la presente istanza (1) che invia in unico plico insieme a quella di inclusione nelle graduatorie permanenti previste dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1074, il sottoscritto . . . . nato a . . . . . il . . . . . chiede che sia allegato d'ufficio al suo fascicolo personale presso l'ufficio speciale per l'assunzione in ruolo di idonei e abilitati un certificato attestante (2) . . . .

Unisce una marca da bollo da L. 500 e la ricevuta del versamento di L. 10.000 a favore dell'Opera universitaria, (3) e si dichiara pronto a fornire qualsiasi ulteriore documento o notizia necessari per il rilascio del certificato.

Il Ministero potrà inviare le sue richieste al seguente indirizzo . . . .

Data . . . . .

Firma

. . . .

N. B. — Dopo aver compilato la presente domanda l'aspirante annoterà sulla scheda di elencazione dei titoli, accanto all'indicazione dei certificati richiesti, che i certificati stessi sono « da allegare d'ufficio ».

---

(1) Per ogni abilitazione o esito di concorso va presentata una separata domanda.

(2) Indicare l'abilitazione o l'esito del concorso, precisando, nel primo caso, la classe di abilitazione, il decreto ministeriale con cui fu indetta la sessione d'esame e la sede in cui furono sostenute le prove; nel secondo caso la tabella di concorso e il decreto ministeriale con cui il concorso stesso fu indetto.

(3) Il versamento a favore dell'Opera universitaria deve essere effettuato sòlo se l'aspirante richieda per la prima volta il certificato di abilitazione, o abbia conseguito il titolo successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972.

ALLEGATO *E*

DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE ALL'IMPIEGO

Il possesso dei requisiti generali di ammissione all'impiego è accertato dai seguenti documenti:

1) originale o copia autentica del titolo di studio (laurea o diploma), ovvero certificato sostitutivo a tutti gli effetti dello originale non ancora rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione dell'originale deve essere presentato il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica; se da tale certificato risulteranno condanne penali non dichiarate nelle domande di assunzione in ruolo, l'interessato sarà dichiarato decaduto dai diritti derivanti dall'inclusione in graduatoria;

4) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dello effettuato accertamento sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarne la completa idoneità al servizio di insegnante. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o si rifiuti di sottoporsi a visita è escluso dall'assunzione in ruolo;

5) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

6) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo;

7) uno dei seguenti documenti attestante la posizione dell'aspirante nei riguardi degli obblighi militari:

a) per gli aspiranti che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali o militari di truppa) in bollo rilasciato dall'autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti, a seconda della categoria cui appartengono;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano ancora prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica), copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto, certificato di esito di leva su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per gli aspiranti che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima), certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per gli aspiranti, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Tutti i documenti sopraindicati devono essere redatti nella prescritta carta legale. Per la legalizzazione delle firme si osserveranno le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativamente agli atti e documenti formati all'estero da autorità estere.

Non è ammessa, ai sensi dell'art. 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la sostituzione dei documenti sopraelencati con le dichiarazioni previste dall'art. 2 della medesima legge.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 26 del decreto.

Gli ecclesiastici e i religiosi devono unire agli altri documenti la prescritta autorizzazione della competente autorità diocesana.

I professori di ruolo ordinario, di ruolo transitorio ordinario o di ruolo speciale transitorio, gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo, gli insegnanti elementari di ruolo, i vice rettori aggiunti dei convitti nazionali e le maestre istitutrici di ruolo degli educandati femminili statali dovranno presentare soltanto:

a) un certificato in carta da bollo attestante la loro permanenza in servizio di ruolo con pensione a carico dello Stato.

Detto certificato sarà rilasciato per i professori e gli insegnanti tecnico-pratici dal competente capo d'istituto e per gli insegnanti elementari dall'ispettore della rispettiva circoscrizione scolastica;

b) il certificato medico, come sopra specificato al n. 4).

Gli aspiranti che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Gli aspiranti che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra mondiale, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, semprechè i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione, o fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad altri atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici dove sono depositati.

(3201)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

(3651054/1) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.

PREZZO L. 200